

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE NOVEMBRE, N. , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR) E PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE.**

RELAZIONE

Il provvedimento si compone di 51 articoli divisi in 5 Titoli e, complessivamente, 16 Capi.

Il Titolo I - Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 è composto di 6 Capi, contenenti le disposizioni di seguito descritte:

CAPO I - Turismo

Articolo 1 (Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche)

L'articolo 1 è volto a riconoscere specifici benefici fiscali in capo agli operatori turistico – ricettivi, attraverso il meccanismo del credito d'imposta al quale può, altresì, aggiungersi la fruizione di un contributo a fondo perduto al fine di consentire interventi di riqualificazione delle strutture ricettive con l'obiettivo del superamento dello stato di crisi legato alla pandemia da Covid-19 e del rilancio delle attività imprenditoriali interessate. La misura è inserita nell'investimento 4.2 M1C3 del PNRR. Attualmente gli articoli 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, e successivamente modificato dall'articolo 7 comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedono il beneficio fiscale del credito d'imposta nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture, per le annualità 2020, 2021 e 2022. La nuova disciplina introduce la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta pari all'80% dell'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di compensabilità previsti, per ogni operatore, dagli articoli 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che il credito non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento; ai fini della verifica di tale ultimo limite, la disposizione prevede che il Ministero del turismo, in via preventiva rispetto alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmetta all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; l'opzione in esame è stata preferita, rispetto alla possibile adozione di un successivo provvedimento

ad hoc del direttore dell’Agenzia, in quanto ritenuta l’unica idonea a consentire il rispetto della tempistica per l’attuazione del PNRR come stabilita dalla Commissione Europea.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Tali caratteristiche arricchiscono l’attrattività della misura per incentivare l’investimento innovativo e green in questo periodo di scarsa liquidità post Covid per un settore in difficoltà di liquidità come quello ricettivo-turistico.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta è prevista la necessità di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Per i medesimi beneficiari del credito d’imposta è riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.

Tale importo può essere aumentato in presenza delle condizioni cui al comma 2 al fine di rendere l’intervento coerente con le finalità perseguite dal PNRR, per le iniziative promosse da giovani, da donne e da imprese del Mezzogiorno; sono, altresì, valorizzate le spese per la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale.

In particolare, il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:

- a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
- b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per l’imprenditoria femminile e giovanile tra i 18 anni e 35 anni che operano nel settore del turismo;
- c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Credito d’imposta e contributo a fondo perduto sono tra loro cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.

L’ammontare massimo dei contributi è erogato, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30% a fronte della presentazione di idonea garanzia.

Per le spese ammissibili, di cui al comma 5, inerenti al medesimo progetto non coperte dal credito d’imposta e dal contributo a fondo perduto, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, il tutto nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche, come richiesto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Quanto all’identificazione del contesto oggettivo di riferimento, il contributo a fondo perduto ed il credito d’imposta sono riconosciuti per una serie di interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali e di digitalizzazione; sono incentivati anche gli interventi di

edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ma solo se funzionali alla realizzazione degli interventi d'implementazione dell'efficienza energetica e di eliminazione delle barriere architettoniche, requisito, quest'ultimo, che differenzia tale tipo di beneficio rispetto alla previgente disciplina del credito di imposta.

È prevista, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la pubblicazione, da parte del Ministero del turismo, di un provvedimento contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi che sono concessi secondo l'ordine cronologico delle domande.

L'esaurimento delle risorse è comunicato agli operatori del settore con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

La disposizione prevede anche una disciplina transitoria e, in particolare, stabilisce che la nuova disciplina si applica agli interventi avviati dopo l'entrata in vigore della disciplina stessa e a quelli avviati e non conclusi prima di tale data, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come consentito ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'articolo 7 comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 nonché, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 dicembre 2017, n. 598, anche in relazione ai beneficiari e agli interventi di cui al citato articolo 79.

Gli incentivi oggetto dell'articolo 1 non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni.

Le spese ammissibili devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 che rappresenta una condizione vincolante per il finanziamento con le risorse comunitarie.

Sempre al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva si prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorni gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Articolo 2 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

L'articolo 2 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una "Sezione Speciale Turismo" per la concessione di garanzie sui finanziamenti erogati ai soggetti identificati come potenziali fruitori delle misure di incentivazione di cui all'art. 1 e, inoltre, ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.

Tali garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio di “non inquinare significativamente”, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore. La misura è inserita nell’investimento 4.2 M1C3 del PNRR. La disposizione prevede, per il rilascio delle garanzie, una serie di deroghe alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 al fine di ampliare l’ambito applicativo delle garanzie stesse e di facilitarne il rilascio. In particolare:

- la garanzia è gratuita;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è aumentato a 5 milioni di euro;
- per il periodo emergenziale la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, elevabile fino all’80 per cento mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsti dal decreto interministeriale del 26 gennaio 2012;
- la riassicurazione presenta analogo cadenza (con percentuali rispettivamente fissate all’80 e al 90 per cento);
- sono ammissibili anche operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
- la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;
- la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, ai sensi della vigente regolamentazione bancaria;
- non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;
- per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi.

Qualora le regioni e le province autonome, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all’incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti previsti dal comma 3 lett. d) e lett. e) e, previo accordo con il Ministero del Turismo e Mediocredito Centrale s.p.a., possono provvedere all’istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi.

Il Fondo di garanzia per le piccole imprese rientra per la maggior parte sotto il regime *de minimis* e sotto il regime generale di esenzione per categoria come da notifica SA.44007 del competente Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010, con cui la Commissione Europea ha approvato il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico in data 14 maggio 2010; è attualmente autorizzato in deroga ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.2. della Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 sul Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19 con la decisione

C(2020)2370 del 13 aprile 2020, con cui la Commissione Europea prevede che ulteriori risorse possano essere messe a disposizione da altre amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021 come, da ultimo, stabilito dalla decisione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, fino a concorrenza delle risorse disponibili, per 358 milioni di euro complessivi, attraverso le risorse del PNRR misura 4.2.

Il primo “milestone” vede la definizione del Regolamento Operativo della sezione Speciale del fondo entro il 31 dicembre 2021. La CE ha imposto che il 50% delle risorse del PNRR siano riservate ad interventi con caratteristiche di riqualificazione energetica o sostenibilità ambientale e che si prevedano liste di esclusione oltre i criteri di eleggibilità ai sensi del DSNH. Con queste caratteristiche il target iniziale di 11.800 imprese, originariamente previsto senza vincolo di riserva del 50% per le misure di riqualificazione, sarà oggetto di valutazione di fattibilità di medio termine al 2023. La ripartizione temporale delle risorse previste nell’accordo comunitario è riportata in tabella. Anche in questo caso si ritiene auspicabile un accantonamento iniziale maggiore vista la complessità del target da raggiungere.

Fondo Garanzia	Total	2021	2022	2023	2024	2025
FdG PMI	358	100	58	100	50	50

Articolo 3 (Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)

L’articolo 3, al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR ed, in particolare, interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025, istituisce un Fondo per gli investimenti nel settore turistico con una dotazione complessiva di 180 milioni di euro per il periodo dal 2022 al 2025 a valere sulle risorse del PNRR per la misura 4.2 M1C3, destinato alla concessione di agevolazioni, fino a concorrenza delle risorse disponibili, nella forma di contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, in favore dei soggetti di cui all’articolo 1 comma 4, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività turistico-ricettiva.

A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La disposizione stabilisce che gli incentivi siano alternativi a quelli previsti dall’articolo 1.

Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative della misura agevolativa.

Le regioni e le province autonome, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo delle amministrazioni co-finanziatrici con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

I finanziamenti agevolati e bancari, attivati per il sostegno degli investimenti, possono accedere, nei limiti di disponibilità di risorse a legislazione vigente, alle garanzie rilasciate da SACE di cui all'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea. Le agevolazioni di cui alla presente misura possono essere concesse ai sensi degli articoli 14 (aiuti a finalità regionale agli investimenti), 17 (aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e della sezione 7 ("Aiuti per la tutela dell'ambiente) del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – TFUE.

Agli oneri concernenti i contributi a fondo perduto e le spese di gestione (ad es. oneri spettanti all'eventuale soggetto gestore) si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Gli oneri da riconoscere a CDP in relazione ai finanziamenti agevolati di cui al comma 4 sono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della Legge 311/2004.

Questa è la scansione temporale dell'intervento:

Funds	Total	2021	2022	2023	2024	2025
<i>FRI</i>	<i>180</i>		<i>40</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

Articolo 4 (Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)

L'articolo 4 prevede, per le agenzie di viaggi e i tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12 un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, per un importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro nel limite complessivo di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. La misura è inserita nell'intervento 4.2 M1C3 del PNRR.

Gli interventi, in fase di attuazione, rispettano il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Il credito d'imposta presenta caratteristiche analoghe a quelle previste per il credito d'imposta disciplinato dall'articolo 1; in particolare, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta, poi, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono individuate le modalità applicative della disciplina in questione.

L'incentivo è riconosciuto nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione della

Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Questa la scansione temporale dell'intervento:

Funds	Total	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Tax credit digitale</i>	98	0	18	10	10	60

CAPO II- Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria

Articolo 5 (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)

L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione delle procedure di approvazione dei contratti di programma, parte Servizi e parte Investimenti, sottoscritti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

In particolare, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, la disposizione apporta, al comma 1, modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico”*.

In particolare, al **comma 1**, lettera a), punto 1), al fine di individuare puntualmente i contenuti della programmazione pluriennale degli investimenti ferroviari da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si sostituisce il comma 7 dell'articolo 1, del citato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che individua le modalità di definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile della strategia di sviluppo e mantenimento in efficienza e sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Si definisce, pertanto, una nuova procedura di programmazione e pianificazione della realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo dell'anno precedente la scadenza del contratto di programma, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per acquisire i rispettivi pareri, un documento strategico, con validità almeno quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale ed economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale documento strategico descrive, altresì, gli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle Regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7 – bis, comma 2, del decreto – legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e alla accessibilità per

le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle performances del gestore e delle relative penalità.

In relazione al citato documento strategico, si prevede, alla lettera a), punto 2), che le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimano nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente tale termine il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione del documento strategico. Dopo la prima approvazione, il documento strategico può essere aggiornato dopo tre anni o comunque per tener conto di possibili mutamenti degli scenari di carattere eccezionale, con le medesime modalità.

Alla lettera b) si introducono modifiche all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 112 del 2015 che disciplina i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato e le modalità di approvazione e attuazione del contratto di programma.

In particolare, al punto 1), si introduce una modifica al comma 1 dell'articolo 15 al fine di prevedere che, nell'ambito della definizione del contratto di programma, si tenga conto delle strategie di sviluppo ed efficientamento sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria come individuate nel citato documento strategico introdotto dalla lettera a) del medesimo comma 1, nonché della programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Al punto 2) si provvede a sostituire integralmente il comma 2 del citato articolo 15, individuando una nuova procedura di approvazione del contratto di programma.

In particolare, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatico, invii lo schema di contratto di programma al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Si prevede, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informi l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni per i profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La registrazione della delibera CIPESS da parte della Corte dei Conti deve avvenire entro i termini ridotti previsti dall'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Inoltre, con l'obiettivo precipuo di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, si prevede la registrazione anche parziale della delibera CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma sottoscritto è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.

Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi si stabilisce, infine, che, gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.

Al punto 3), si inseriscono i commi aggiuntivi 2-bis e 2-ter al citato articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015 al fine di disciplinare puntualmente le modalità di aggiornamento annuale (di cui viene data informativa al CIPESS) del contratto di programma (anche in relazione agli interventi previsti dall'ultimo periodo del comma 2 inseriti di diritto tra quelli previsti dal contratto di

programma) e di prevedere che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma. Al punto 4) si apportano modifiche al comma 5, dell'articolo 15 al fine di operare gli opportuni coordinamenti normativi.

Al **comma 2** si prevede, in via transitoria e relativamente al periodo regolatorio 2022-2026, che il documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, venga trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2021 e che lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 venga trasmesso al CIPESS entro il 31 marzo 2022.

Al **comma 3** si modifica la legge 238 del 1993 al fine di delimitare (lettera b) la procedura prevista dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge ai soli contratti di servizio stipulati con Ferrovie dello Stato, che prevede la trasmissione alle Camere, in quanto la disciplina relativa ai contratti di programma è recata dal decreto legislativo 112 del 2015 come modificato dalla presente proposta emendativa (punto 1). In tale ottica, al punto 2, si abroga il comma 2-bis. Conseguentemente alla lettera a), è modificato il titolo della legge.

Articolo 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)

La disposizione è finalizzata ad attuare la riforma 1.2 della Missione M3C1-2, che testualmente prevede: "Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari.

La riforma consiste nell'adottare una legislazione che consenta di anticipare la localizzazione dell'opera al momento del "progetto di fattibilità tecnica economica" (PFTE), anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto. Le ulteriori autorizzazioni, che non possono essere acquisite sul PFTE, potranno essere acquisite nelle ulteriori fasi di progettazione, senza indizione della conferenza dei servizi, in deroga alla legge n. 241/1990. Tali modifiche ridurranno il tempo dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.

In particolare, il nuovo articolo 48-bis, introdotto nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 dal **comma 1** con l'obiettivo di dettare una disciplina "ad hoc" per l'approvazione dei progetti delle infrastrutture ferroviarie, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, consente l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica a condizione che il progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni fornite dal provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In ordine all'iter procedimentale, si prevede, conformemente a quanto già previsto dall'articolo 44, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo, del citato decreto legge n. 77 del 2021, che la conferenza di servizi sia svolta in forma semplificata e che la determinazione conclusiva della stessa reca l'approvazione del progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. In particolare, per effetto di tale previsione, la determinazione conclusiva ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comporta in via automatica l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio in caso approvazione delle stesse varianti.

La medesima disposizione si applica, altresì, agli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, con la specificazione che, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione della disposizione gli interventi relativi agli uffici giudiziari rispetto ai quali opera il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari.

CAPO III - Innovazione tecnologica e transizione digitale

Articolo 7 (Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)

La norma si pone l'obiettivo di agevolare e consentire la realizzazione dell'infrastruttura Cloud, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), di cui all'articolo 33-septies, comma 1, del D.L. 179 del 2012 (come novellato con i D.L. n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021), promossa dalla Presidenza del Consiglio e finalizzata ad offrire soluzioni di sicurezza per i dati delle pubbliche amministrazioni. Il progetto è inserito nella Missione 1 del PNRR e, nello specifico, prevede che entro il 31 dicembre 2021 venga messo a gara il progetto relativo. Nell'ambito di tale progetto è stata già emanata la strategia Cloud Italia ed è in itinere il regolamento emanato da AgID, nelle more dell'operatività piena dell'ACN, contenente le regole tecniche inerenti il servizio. La disposizione attribuisce a Difesa Servizi s.p.a. il compito di fare da centrale di committenza per la procedura di gara avente ad oggetto il progetto in questione.

Il **comma 1** apporta una modifica all'articolo 38 del d.lgs. n. 50/2016, inserendo nell'ambito delle centrali di committenza qualificate iscritte di diritto nel relativo elenco, accanto a Consip s.p.a. e Invitalia s.p.a., anche la società Difesa servizi s.p.a. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, società in house del Ministero della difesa, che attualmente svolge il ruolo di centrale committenza per le forze armate.

Il **comma 2**, invece, apporta modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In particolare, con una prima disposizione, si elimina dal comma 2 il riferimento alle attività di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in tal modo escludendo il ricorso a Consip s.p.a. per l'attività di realizzazione del PSN prevista nell'ambito dell'investimento 1.1. del PNRR.

Con la seconda disposizione, di conseguenza, si prevede che, per l'espletamento della procedura di gara relativa al PSN, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, quale centrale di committenza, della predetta società Difesa Servizi s.p.a.. In particolare, secondo quanto prevede il PNRR, una volta che la Presidenza del Consiglio dei ministri avrà valutato e approvato il progetto, sarà Difesa Servizi s.p.a. a curare la procedura di gara per l'affidamento del medesimo. La disposizione, inoltre, per gli anni dal 2022 al 2026 e in relazione alle attività svolte ai sensi del comma in argomento, limita per gli organi della Società incaricata, nonché per i soggetti, anche esterni alla Società, che abbiano un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, l'applicazione del divieto di cui articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico, rapporto di lavoro autonomo o subordinato. L'obiettivo è, nello specifico, quello di rafforzare l'attrattività della Società nei confronti del mercato del lavoro, tenuto conto delle sfide che si pongono a fronte dell'attuazione dell'intervento relativo al PSN. In considerazione dell'ampia platea di player privati con cui la Società entrerà in contatto esercitando poteri negoziali, il divieto di cui all'articolo 21 si profilerebbe, infatti, come supporto tecnico operativo un limite importante rispetto alla possibilità di reperire professionalità competitive e adeguate, costituendo di fatto un disincentivo per tali professionalità ad assumere incarichi, anche per un periodo limitato, presso la medesima Società. Con apposite convenzioni, poi, saranno stabilite le modalità di collaborazione fra il soggetto attuatore, il Ministero della difesa e la Società anche relativamente alla possibilità di avvalersi di risorse umane qualificate. La medesima disposizione individua anche le risorse da trasferire a Difesa Servizi S.p.A. per le attività attribuite.

Il **comma 3** è una norma di coordinamento che, in attuazione ed in coerenza con la progettualità prevista dal PNRR e la realizzazione del PSN promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e affidata alla Difesa Servizi s.p.a., quale centrale di committenza per la procedura di gara, interviene conseguentemente sull'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per ricondurre il quadro normativo ad unità e coerenza.

Il **comma 4** estende all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) la possibilità di fruire dei

servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi erogati da parte di Sogei S.p.A. **Il comma 5** consente a Sogei S.p.A. di erogare servizi *cloud* a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in favore del Ministero dell’istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO IV - Procedure di spesa

Articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia)

L’articolo in esame intende autorizzare - per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - la costituzione di uno specifico Fondo di Fondi denominato “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di cui lo Stato italiano sarà quotista unico e nel quale verrà conferita quota parte delle risorse previste dal dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) in favore dello Stato italiano

Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato ideato l’inserimento dello strumento del Fondo di Fondi al fine di massimizzare in maniera efficace ed efficiente i risultati da raggiungere con alcuni specifici progetti finanziabili con i fondi RRF, grazie al collegato effetto leva che lo strumento in discorso è potenzialmente in grado di generare.

L’articolo in esame autorizza inoltre il Ministero dell’Economia e delle Finanze a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la costituzione del Fondo e a trasferire le risorse su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Banca Europea per gli Investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

Più nello specifico la Repubblica italiana, rappresentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sottoscrive con la BEI un apposito accordo bilaterale, il Funding Agreement (“Accordo di Finanziamento”), con cui viene conferita alla medesima Banca la gestione del Fondo di Fondi e vengono definiti, tra l’altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i compiti ed i poteri del Comitato per gli Investimenti nonché i settori target in cui investire.

Il Fondo di Fondi sarà gestito dalla BEI sotto forma di comparto finanziario separato e sulla base delle indicazioni del Comitato per gli Investimenti investirà in quote di altri “fondi operativi” ovvero “fondi tematici” o “fondi target”, conferendo ad essi parte del capitale, qualora la loro politica di investimento ed il loro profilo di rischio risultino compatibili con il regolamento e le caratteristiche dell’Holding Fund. Va sottolineata la circostanza che la BEI offrirà anche la propria assistenza tecnica per facilitare ed accelerare la selezione degli investimenti.

Gli importi versati dallo Stato italiano e da conferire nel Fondo di Fondi saranno detenuti dalla BEI in modo assolutamente separato rispetto ai fondi propri della Banca e da tutte le altre risorse e Fondi gestiti ed amministrati dalla stessa. A tal fine la BEI attuerà tutte le soluzioni, compresa una distinzione contabile, tese a garantire la separazione dei conferimenti dello Stato italiano da tutte le altre risorse da essa gestite, assicurando il pieno rispetto dell’autonomia e della distinzione dei patrimoni.

La BEI provvederà a selezionare tramite specifiche gare e/o procedure le società di gestione specializzate, le banche o gli altri intermediari finanziari altamente specializzati che amministreranno i diversi fondi operativi (ovvero fondi tematici o fondi target). Questi ultimi potranno assumere la natura di fondi di credito, di equity o di garanzia in relazione ai vari ambiti di rilevanza del PNRR (transizione verde; digitalizzazione, ricerca e innovazione; istruzione, formazione e cultura; competitività del sistema produttivo) ed investiranno a loro volta le risorse per la realizzazione di specifici progetti. Tali fondi contribuiti beneficeranno dell’effetto leva generato dalla commistione

dell'apporto lato sensu statale con cofinanziamenti da parte della BEI e degli stessi intermediari finanziari.

Sarà costituito un Comitato per gli Investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Non verranno previsti per la partecipazione al predetto organismo alcun compenso, alcun rimborso spese, né gettoni di presenza e né altri emolumenti comunque denominati.

Lo Stato italiano, per il tramite del Comitato per gli Investimenti, continuerà a controllare il Fondo di Fondi attraverso la formalizzazione della strategia e della politica di investimento.

Nel PNRR presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione Europea è stato inserito esplicitamente lo strumento del Fondo di Fondi (e dei Fondi tematici/Fondi target) nella missione "M5C2" relativa alla riqualificazione urbana e più specificamente dei Piani Integrati Urbani e nella missione "M1C3" relativa ai servizi per il turismo sostenibile.

Nell'ambito della missione M1C3 è destinata al Fondo di Fondi ed al successivo fondo tematico del "Turismo Sostenibile" la somma di euro 500 milioni. Il Fondo tematico investirà nelle seguenti aree: a) turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; b) settore Business ed offerta turistica top quality; c) turismo sostenibile ed upgrade dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica.

Nella scheda relativa alla missione M5C2 è stata prevista la specifica dotazione finanziaria di euro 272 milioni in favore di un Fondo tematico dedicato al settore della rigenerazione urbana e più specificamente ai Piani Urbani Integrati, da costituire nell'ambito del medesimo Fondo di Fondi. In tale missione il Fondo tematico sarà dedicato a supportare progetti di rigenerazione urbana come mezzo per promuovere l'inclusione sociale e combattere varie forme di vulnerabilità, aggravate dall'emergenza della pandemia di Covid-19. Il Fondo tematico in discorso avrà lo scopo di: a) attrarre finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano; b) promuovere lo sviluppo e l'attuazione di investimenti urbani a lungo termine; c) sviluppare canali di prestito nuovi e alternativi nonché modelli innovativi per i progetti di risanamento urbano, combinando le risorse del PNRR con risorse private; d) accelerare gli investimenti nel risanamento urbano, contribuendo anche agli obiettivi della transizione verde e promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile.

Grazie all'utilizzo dello strumento del Fondo di Fondi, al cofinanziamento del settore privato ed all'effetto leva ad essi collegati verrà assicurata una maggiore efficienza delle risorse, una migliore sostenibilità finanziaria ed un doppio grado di controllo (Amministrazioni competenti e BEI) sui risultati e sul monitoraggio dei targets e dei milestones collegati alle specifiche missioni nonché una assistenza tecnica della BEI oltremodo qualificata.

Per tutte le attività che verranno assicurate dalla BEI nell'ambito della gestione del Fondo di Fondi e che verranno formalizzate con gli accordi da sottoscrivere di cui ai commi 2 e 3 della presente disposizione normativa è riconosciuto alla BEI a titolo di commissione gestoria un ammontare pari fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, a cui si provvederà a valere sulle risorse del Fondo.

Al riguardo si rappresenta che le citate soglie sono frutto dell'applicazione analogica della normativa comunitaria delle Common Provision Regulation ("CPR") relativa ai "fondi strutturali" UE di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per la parte che regola strumenti finanziari dalla struttura equivalente al Fondo di Fondi ed ai fondi strutturali attualmente gestiti da BEI.

Articolo 9 (Rafforzamento e l'efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e per il miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)

La norma di cui al **comma 1** estende la durata dei programmi operativi complementari al ciclo di programmazione 2014-2020 di una annualità e al fine di accelerare ulteriormente l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dispone che le risorse dei

predetti programmi possano essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il **comma 2** è diretto a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti da raggiungere nel quarto trimestre 2023 (riforma 1.11, per cui a decorrere dalla fine del 2023 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale dovranno effettuare pagamenti entro il termine di 30 giorni, mentre le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni). Il comma 2, rendendo più incisiva la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2019, n. 148, costituisce una prima attuazione dell'obiettivo intermedio "Entrata in vigore di nuove norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici", da conseguire entro il 31 marzo 2023.

In particolare la norma prevede che:

- a) negli esercizi 2022 e 2023 gli enti possono calcolare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili se trasmettono alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dei due esercizi precedenti, previa verifica dell'organo di revisione. La comunicazione relativa allo stock di debito è richiesta anche gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE;
- b) gli enti in contabilità finanziaria che non rispettano gli indicatori di cui al comma 859 della legge n. 145 del 2018 accantonano in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio;
- c) il programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è definito anche in considerazione delle comunicazioni dello stock di debito effettuate alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) degli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili.

Commi 3, 4 e 5. Nel dibattito attorno al PNRR molta attenzione è rivolta alla capacità di realizzare nei tempi richiesti traguardi e obiettivi (milestone e target) che devono essere raggiunti per ricevere le risorse del Dispositivo europeo di ripresa e resilienza. Meno attenzione è rivolta alla disponibilità di strumenti per capire e misurare l'efficacia del PNRR rispetto agli obiettivi generali e specifici delle misure che vengono finanziate. Il raggiungimento di milestone e target non è infatti sufficiente per assicurare che siano stati fatti miglioramenti significativi sui fenomeni economico-sociali-ambientali su cui il PNRR dovrebbe incidere. In genere, le milestone individuano fasi chiave dell'attuazione delle misure (e.g., legislazione adottata, piena operatività dei sistemi informativi, completamento dei lavori, ecc.); mentre i target misurano le realizzazioni (e.g. km di ferrovie costruite, metri quadri di superficie oggetto di interventi di efficientemente energetico, numero di studenti che hanno completato la formazione, numero di imprese raggiunte, etc.). Raramente milestone e target rappresentano le finalità ultime degli interventi, come riduzione della produzione di CO₂, aumento dell'occupazione, miglioramento delle competenze degli studenti, etc.

Il Regolamento UE 241/2020 che disciplina il Dispositivo non prevede obblighi di valutazione d'impatto delle misure del Piano in itinere o ex-post sugli Stati membri (a differenza di quanto previsto in passato per altri fondi del bilancio comunitario). E' pertanto fondamentale favorire a livello nazionale la produzione di analisi, studi e evidenze sulle politiche attuate con il PNRR, facilitando la possibilità per le amministrazioni pubbliche coinvolte di valorizzare le banche dati amministrative esistenti e di promuovere programmi di ricerca sul PNRR.

A tal fine, le disposizioni prefigurano la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative diverse banche dati amministrative per promuovere la produzione di valutazioni significative sull'impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR. Non pone requisiti di partecipazione ma cerca di fare tesoro di esperienze pre-esistenti (quali per esempio il laboratorio

Visitinps creato in Inps), eventualmente incoraggiando altre amministrazioni a promuovere analoghe esperienze o a creare piattaforme collaborative tra enti. In tal modo si vuole anche creare un canale preferenziale di convenzionamento tra enti pubblici, al fine di fornire legittimazione ad attività di ricerca valutativa che non sempre rientrano tra le missioni originarie degli enti coinvolti.

Le esigenze informative per valutare singole o insiemi di misure del PNRR sono naturalmente diversificate e temporanee. Per questo, a differenza dell'art.11-bis della legge n.108 del 2021 («Art. 11 -bis (Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR»)), la norma non è orientata alla fornitura regolare di dati al fine della produzione di file standard (competenza attribuita a ISTAT dal suddetto articolo), ma piuttosto all'adozione di una modalità più mirata, secondo la quale le informazioni necessarie vengono prodotte in riferimento al problema da analizzare. A titolo esemplificativo, se si intende monitorare il fenomeno dell'abbandono scolastico, si potranno incrociare dati relativi alle carriere scolastiche degli studenti con dati relativi alla condizione occupazionale dei rispettivi genitori, mentre se si vuole monitorare l'effetto delle politiche attive di inserimento lavorativo bisognerà incrociare le informazioni del giovane NEET con le informazioni delle imprese presenti nel suo ambito territoriale di riferimento.

Le convenzioni per l'utilizzo dei dati e i programmi di ricerca devono soddisfare i requisiti del Regolamento per la protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) e, in particolare, tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5. Anche a tal fine la norma esplicita il fatto che i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

I commi 6 e 7 sono finalizzati ad assicurare ai soggetti attuatori dei progetti PNRR, aventi copertura finanziaria sul bilancio dello Stato, la liquidità di cassa necessaria per la gestione dei progetti di cui sono titolari. In particolare, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre anticipazioni, su richiesta delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, a valere sul conto di tesoreria centrale – finanziamenti a fondo perduto – del Fondo di rotazione per l'attuazione del NGEU-Italia, istituito con l'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il reintegro di tali anticipazioni avviene a carico del bilancio di ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi che ha attivato le anticipazioni.

I commi 8-11 introducono disposizioni finalizzate a rafforzare il processo di revisione della spesa (spending review) secondo quanto previsto in apposita milestone del PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2021.

Il comma 12 prevede che, nel caso sia necessario assicurare unitarietà alle procedure di gestione finanziaria dei fondi destinati a realizzare gli interventi del PNRR, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR possano essere versate nella contabilità di tesoreria intestata al Fondo di rotazione Next Generation EU dove sono già allocate le altre risorse che finanziano gli interventi PNRR.

Il comma 13, infine, prevede che sui fondi esistenti nei conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato destinati a realizzare gli interventi del PNRR, nonché le corrispondenti contabilità speciali intestate alle Amministrazioni dello Stato non sono soggetti ad esecuzione forzata, né sono ammessi sui medesimi fondi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, tenuto conto del vincolo di destinazione di tali risorse e dell'importanza che le stesse restino nella disponibilità delle Amministrazioni responsabili della realizzazione degli interventi del PNRR e del conseguimento dei relativi milestone e target.

I commi da 14 a 17 intervengono in ordine alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale”, inserita nella missione 1, componente 1 dello stesso Piano, prevedendo che le attività connesse sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 5 marzo 2020 e stabilendo un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta

determina; le proposte relative ai principi e gli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il **comma 18** reca disposizioni di copertura finanziaria.

Articolo 10 (Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

L'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108 definisce le modalità di avvalimento dei soggetti previsti dal medesimo articolo 9 da parte delle Amministrazioni titolari di misure individuate nel PNRR. Per consentire anche al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di usufruire del predetto avvalimento è pertanto istituito un fondo per finanziare l'attività di supporto fornita al competente Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, al fine di consentire la più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

CAPO V - Zone economiche speciali

Articolo 11 (Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)

La disposizione è volta a completare il quadro normativo teso al rafforzamento dei Commissari ZES. Il primo gruppo di norme dà attuazione all'espresso obiettivo abilitante posto dal PNRR relativo al *digital one stop shop*. È prevista la concreta realizzazione di uno sportello unico presso il Commissario ZES, costituente l'unica interfaccia digitale per le imprese che intendono presentare un progetto di insediamento in area ZES sottoposto a regime autorizzatorio.

Poiché lo sportello unico è strumento indispensabile, insieme alla costituzione della struttura operativa a servizio del Commissario ZES (in corso di implementazione), per l'efficiente gestione dei procedimenti è previsto che nelle more della sua operatività (della quale il Commissario ZES dovrà dare avviso sul proprio sito web istituzionale), le domande di autorizzazione unica all'insediamento di attività produttive in area ZES siano presentate ai SUAP territorialmente competenti, con espressa previsione di raccordo tra questi ultimi e il Commissario ZES.

Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2023, il termine previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a-sexies), del d.l. 91/2017 (attualmente fissato al 31 dicembre 2021), in modo da consentire ai Comitati di indirizzo di definire la perimetrazione delle zone franco doganali che possono essere istituite nell'ambito delle ZES. La proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che il processo di istituzione delle predette ZES in alcuni casi non si è ancora pienamente concluso mentre, in altri, le stesse non sono pienamente operative.

Il secondo gruppo di norme interviene sulla disciplina della conferenza di servizi finalizzata all'emanazione della c.d. autorizzazione unica introdotta dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 77 del 2021.

Le innovazioni, oltre a consentire l'applicabilità dell'intero impianto della conferenza di servizi (asincrona e sincrona) previsto dalla legge generale sul procedimento (nella norma vigente il riferimento è solo all'articolo 14- bis) comportano che:

- a) ove le amministrazioni dissenzienti si oppongono alla determinazione favorevole di conclusione del procedimento, la riunione tecnica tesa a trovare, a livello superiore, una soluzione condivisa, sia indetta dal Ministro per il Sud, previa relazione motivata del Commissario ZES, con istruttoria curata dal Dipartimento per le politiche di coesione; è altresì previsto che il Ministro per il Sud, in caso di mancata intesa su una possibile soluzione condivisa, all'esito della riunione tecnica trasmetta la propria proposta al Consiglio dei Ministri per l'inserimento nell'ordine del giorno;
- b) ove il progetto di insediamento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la novella prevede che il Commissario debba sempre prendere parte alla conferenza di servizi. Egli inoltre ha il potere di chiedere, per il tramite del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che le eventuali decisioni assunte nel contrasto fra le amministrazioni competenti, siano portate all'attenzione del Consiglio dei Ministri, secondo lo schema dell'articolo 5, comma 2, lett. c) -bis,

della legge n. 400 del 1988 “ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti”.

CAPO VI - Università e ricerca

Articolo 12 (Borse di studio per l'accesso all'università)

Il decreto legislativo n. 68 del 2012, nell'ambito del nuovo riparto di competenze determinatesi in esito alla riforma costituzionale del 2001, ha assegnato allo Stato la competenza esclusiva solo in relazione alla definizione dei LEP. Più in particolare, l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012 ha stabilito una procedura particolarmente complessa per la determinazione dell'importo standard – cui si deve provvedere, con cadenza triennale, con decreto MUR-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) – che deve tenere anche conto delle differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi. Questi ultimi sono calcolati, in maniera distinta per gli studenti in sede, pendolari o fuori sede, con riferimento alle voci di costo riferite a materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura. Inoltre, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 68 del 2012 dispone che la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il medesimo decreto interministeriale che deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse. In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea. Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Il decreto interministeriale di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 68 del 2012, tuttavia, non è ancora stato emanato. L'inattuazione delle citate disposizioni di legge non ha tuttavia impedito l'erogazione e l'aggiornamento dei parametri connessi al riconoscimento delle borse di studio. Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, continuano, infatti, ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001, sulle quali, in più occasioni, si è intervenuto, a fini di aggiornamento, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca (da ultimo, il DM 12 febbraio 2021, n. 157 – esplicitamente intervenuto nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l'a.a. 2021/2022 fissandole in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, a € 2.898,51 per gli studenti pendolari, e a € 1.981,75 per gli studenti in sede).

Tanto premesso, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal PNRR nell'ambito INVESTIMENTO 1.7 Mission M4C1-2: in tema di BORSE DI STUDIO PER L'ACCESSO ALL'UNIVERSITA' (che indica la necessità di accrescere sia l'importo della borsa di studio di un importo minimo di 700 euro sia di ampliare la platea dei beneficiari), si ritiene necessario un intervento normativo che chiarisca che tali incrementi non necessitino della procedura aggravata di determinazione, ma che, in ragione del loro contenuto vincolato, in quanto predeterminato dal PNRR, possano essere recepiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 13 (Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)

A differenza della gran parte delle Amministrazioni coinvolte del PNRR – nonché di quelle beneficiarie delle misure previste nell'ambito delle Missioni di competenza del MUR – non è stato previsto per il Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dei fondi del PNRR, il servizio di assistenza tecnica per le funzioni svolte dal Ministero medesimo.

A tale riguardo, in considerazione anche delle note criticità connesse all'attuale fase di transizione organizzativa in cui versa il Dicastero, si ritiene indispensabile l'individuazione di risorse specifiche

per la stipula di convenzioni finalizzate all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica, attraverso il canale CONSIP, per assicurare, quanto meno nella presente fase di avvio delle azioni di competenza del Ministero, il necessario supporto tecnico.

Articolo 14 (Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)

La proposta costituisce la disposizione attuativa della Missione M4C1-14, riforma 1.5, in tema di riforma delle classi di laurea.

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di aumentare gli elementi di interdisciplinarietà e innovatività dei corsi di studio universitari, riducendo i confini esistenti che limitano in maniera significativa lo sviluppo dei percorsi formativi nel senso di una maggiore apertura e integrazione tra i saperi.

La complessità crescente che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità (tra cui: pandemia, trasformazione digitale, transizione ecologica) richiedono, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. Per questa ragione, sempre impiegando il *benchmark* internazionale nel mondo accademico e della ricerca, occorre mantenere una apertura nei primi tre anni di università per abbracciare il sapere in modo più ampio e consentirne una specializzazione durante le lauree magistrali o i dottorati. A questo proposito, devono essere resi meno stringenti i vincoli sui programmi di studi, consentendo l'inserimento di insegnamenti e attività ulteriori vertenti su settori disciplinari maggiormente diversificati. Nel medio periodo si interverrà per una revisione dei settori scientifico-disciplinari al fine di renderli maggiormente ampi e comprensivi, attuando sin da subito scelte di maggiore flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali.

La riforma prevede l'aggiornamento della disciplina per la costruzione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea. L'obiettivo è rimuovere parte dei vincoli nella definizione dei crediti formativi da assegnare ai diversi ambiti disciplinari, per consentire la costruzione di ordinamenti didattici che rafforzino le competenze multidisciplinari, sulle tecnologie digitali ed in campo ambientale, oltre alla costruzione di soft skills.

Preliminarmente all'illustrazione dei contenuti specifici della disposizione, deve ricordarsi come la definizione puntuale dei corsi di studio sia rimessa all'autonomia universitaria, sulla base di criteri generali definiti con il decreto ministeriale previsto dall'art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. L'intervento proposto va, pertanto, nella direzione dell'aggiornamento dei principi in base ai quali il MUR, con proprio decreto, procede all'adozione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, che a loro volta vincolano la definizione dell'offerta formativa da parte delle singole università.

L'inserimento dei nuovi principi – indicati nella presente disposizione e coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR – nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei criteri generali, intende quindi assicurare il consolidamento delle innovazioni introdotte dal Piano, attraverso un intervento normativo di natura primaria, nell'alveo del consueto processo di definizione delle classi di laurea e dei loro aggiornamenti.

Nello specifico, la disposizione proposta abilita all'inserimento – quale criterio generale per la disciplina degli ordinamenti dei corsi di studio universitari – di una riserva di crediti formativi ad attività, anche seminariali e di laboratorio, vertenti su settori scientifico-disciplinari diversi da quelli previsti per le attività di base o caratterizzanti. In ogni caso, ci si premura di assicurare la coerenza con il profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio, così da non far venire meno il profilo professionalizzante dello stesso.

In pratica, senza aumentare il numero complessivo dei CFU e senza snaturare le finalità del corso di studio, si consente al suo interno l'affiancamento alle attività di base o caratterizzanti di insegnamenti, seminari e attività di laboratorio su settori diversi, rimessi all'autonomia universitaria, ma necessariamente tali da garantire una maggiore (e prima impossibile a questo livello) interdisciplinarietà.

La diversificazione degli approcci e delle competenze acquisite potranno risultare utili non solo nel percorso di laurea, ma anche nella definizione degli ulteriori sbocchi della formazione superiore,

agevolando la circolazione dei saperi e rendendo più facile la diversificazione dei percorsi individuali nel *post lauream* e la costruzione di profili professionali innovativi.

Articolo 15 (Alloggi per studenti)

L'**articolo 15** propone modifiche alla legge n. 338 del 2000. Le modifiche sono rese necessarie dall'evoluzione nel tempo delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici, anche con specifico riferimento alle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali agli studenti.

In particolare, tali innovazioni sono legate agli adempimenti assunti con la Commissione europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4C1-27.

La necessità ed urgenza delle presenti disposizioni sono, inoltre, determinate dalla necessità che tali innovazioni normative possano essere recepite nel bando di prossima adozione, al quale è collegato il raggiungimento dei target quantitativi indicati dagli investimenti connessi alla riforma in oggetto (ci si riferisce alla assegnazione di nuovi 7.500 posti letto entro il 31 dicembre 2022) che richiedono che tale bando sia emanato entro il mese di ottobre corrente.

Il Titolo II - Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR è composto di 5 Capi, contenenti le disposizioni di seguito descritte:

CAPO I - Ambiente

Articolo 16 (Risorse idriche)

L'**articolo 16**, al **comma 1**, si prefigge di dare attuazione alla misura M2C4-2 Riforma 4.2 di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede (i) l'introduzione di un regime incentivante l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere il ricorso al sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, nonché (ii) di stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio del "chi inquina paga".

La norma si iscrive perfettamente nell'ambito della suddetta riforma, in quanto negli atti collegati all'attuazione del PNRR si fa espresso riferimento al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura, ossia il *database* georeferenziato, realizzato e gestito dal CREA-PB, finalizzato alla raccolta ed elaborazione delle informazioni relative all'uso irriguo dell'acqua. Il SIGRIAN costituisce lo strumento unico di riferimento per il settore irriguo a servizio di tutte le amministrazioni e degli enti competenti, come previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 ed è gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Proprio per tale motivo, con la presente norma si propone un coinvolgimento del MIPAAF nell'*iter* di adozione del decreto di fissazione dei criteri per la determinazione regionale dei canoni di concessione. Si propone, inoltre, di aggiungere, dopo il comma 3, dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un nuovo comma *3-bis*, con cui prevedere espressamente che il decreto di fissazione dei criteri per la determinazione regionale dei canoni di concessione, si occupi altresì di definire i criteri idonei a incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e che sostengano l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

L'intervento di cui ai **commi 2, 3 e 4** è volto al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di dissesto idrogeologico, relativi alla Missione M2C4-1 Riforma 2.1.

La norma proposta, in considerazione dei diversi tempi nei quali possono concludersi le procedure di individuazione degli interventi e dei cronoprogrammi per la mitigazione del rischio idrogeologico, nonché essere rilasciate le intese, al fine di non penalizzare le Regioni più tempestive nell'attribuzione delle risorse, prevede la possibilità di procedere, con uno o più decreti, all'adozione (anche per stralci) del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Propone, inoltre, di sostituire lo strumento dell'accordo di programma, con veri e propri provvedimenti di individuazione degli

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Venuto meno lo strumento dell'accordo di programma, si prevede che con lo stesso decreto (oppure con gli stessi decreti) vengano disciplinati gli elementi essenziali relativi al Piano, quali le modalità del trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. Il comma 1074, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inizialmente prevedeva che gli interventi di cui alla lettera b), del comma 1073, venissero individuati nell'ambito di un programma nazionale di interventi, approvato dal CIPESS, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione o della Provincia Autonoma interessata al programma nazionale di investimento. A seguito della soppressione della Struttura di Missione, la norma è stata modificata, prevedendo che la proposta al CIPESS venga formulata dal Ministro dell'Ambiente, sulla base di un Accordo di programma sottoscritto da quest'ultimo con il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma interessata al programma nazionale di investimento. Il testo richiamato, così modificato, risultava inapplicabile e contraddittorio in quanto riportava un procedimento che aveva validità se condotto interamente a livello di Presidenza del Consiglio, non potendo immaginare degli Accordi di programma (*rectius*: un Accordo di Programma) sottoscritti dal Ministro con la Regione di individuazione degli interventi e di attribuzione delle risorse, da intendersi come proposta di un programma nazionale di interventi subordinato ad una approvazione del CIPESS. La previsione era altresì collegata alla possibilità per le Regioni e le Province autonome di contrarre mutui. Si sono avute delle interlocuzioni ripetute con il MEF per l'assunzione dei mutui con BEI o con CDP che vedevano come garante il Ministero, ma hanno avuto esito negativo sia per la farraginosità della procedura delineata dal comma 1074, sia per le difficoltà operative concretamente rilevate. Le previsioni del comma 1073 sono state applicate, senza seguire il procedimento di cui al comma 1074, nel decreto con cui è stato varato il Piano Stralcio 2019 e negli Accordi di programma 2020, debitamente registrati dagli organi di controllo. Ciò anche in ragione del fatto che l'entità delle risorse destinate alla copertura del comma 1073 lett. b), una volta sottratte quelle destinate dalla lett. a) – senza necessità di seguire alcuna particolare procedura per la loro attribuzione – a coprire le esigenze degli interventi della sezione programmatica del Piano stralcio aree metropolitane del 2015, appariva assolutamente limitata o del tutto inesistente o comunque tali da non poter giustificare l'adozione di un piano nazionale di interventi. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 77/2021, appare quantomeno opportuno modificare il testo del comma 1074: infatti, a norma dell'art. 36-ter del richiamato decreto legge, è il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, d'intesa con i Presidenti delle Regioni, a individuare il programma nazionale di interventi (*rectius*, gli interventi) e, pertanto, il riferimento all'individuazione degli interventi di cui al comma 1073, lett. b), nell'ambito di un programma nazionale deliberato dall'allora CIPESS sulla base di un Accordo di programma sottoscritto dal Ministro con il Presidente della Regione, con riferimento a detti stanziamenti, deve ritenersi superato.

Il **comma 5** si prefigge di dare attuazione alla misura M2-C4-4 – Riforma 4.2 di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede, tra l'altro, di intervenire sul sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua. Si dispone, in particolare, l'incremento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'ordinamento per l'estrazione illecita di acqua pubblica.

Il **comma 6** si prefigge di dare attuazione alla misura M2C4-4 Riforma 4.2 di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza. La norma riguarda il momento istruttorio delle istanze di derivazione d'acqua a scopo irriguo e introduce delle valutazioni aggiuntive rispetto a quelle ad oggi previste e disciplinate per tutte le utenze.

Articolo 17 (Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)

La presente disposizione normativa disciplina il quadro giuridico per l'attuazione della bonifica dei siti orfani oggetto di finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR), adottato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea, che costituisce la

base giuridica di riferimento per l'attivazione delle procedure di attuazione dei singoli interventi del PNRR (articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121).

La Missione M2C4-24, Investimento 3.4 (Bonifica dei siti orfani) assegna a tale intervento l'obiettivo di ripristinare i terreni, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare.

La Misura consiste nell'adozione di un Piano d'azione, i cui contenuti minimi sono indicati nello stesso PNRR, per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

In attuazione del PNRR, il **comma 1** prevede che il Ministro della transizione ecologica adotti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani con il rinvio ai contenuti minimi previsti dal PNRR.

Il **comma 2**, precisa che il Piano d'azione si pone in continuità con la normativa nazionale sui siti orfani (articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e relativi provvedimenti di attuazione), applicandone le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse.

Al fine di accelerare l'adozione del Piano d'azione, il **comma 3** prevede che le informazioni necessarie alla formazione del Piano d'azione sono fornite dalle singole Regioni e Province autonome (che saranno i soggetti attuatori del Piano), secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

Articolo 18 (Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)

L'**articolo 18** si iscrive nell'ambito della Missione M1C1-60 Riforma 1.9 e introduce misure per una riduzione dei tempi del procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS).

La proposta è determinata dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, i piani e i programmi di livello nazionale e regionale definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese, inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aventi carattere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La riduzione dei tempi è quindi funzionale a promuovere un "contesto abilitante" per l'attuazione del PNRR, operando una accelerazione ed uno snellimento della procedura, fermo restando il rispetto della direttiva 2011/42/CE in materia di VAS.

Al **comma 1, lettera a), punto 1)**, sono aggiunte specificazioni circa eventuali impatti transfrontalieri da individuare sin dalle prime fasi della VAS, in modo da allineare temporalmente la consultazione transfrontaliera alla consultazione sul rapporto ambientale e contenere quindi i tempi per la conclusione della procedura in quelli stabiliti. Inoltre, con l'aggiunta delle parole "e seleziona" si vuole prevedere l'espletamento di una mirata selezione dei soggetti competenti in materia ambientale, in ragione delle conoscenze e degli elementi valutativi che possono apportare al piano o al programma. Ciò anche al fine di limitare l'attività a un numero congruo di SCA che sia in grado di rendere i contributi entro i tempi prescritti.

Al **comma 1, lettera a), punto 2)**, la riduzione, da 90 a 45 giorni, del termine per la conclusione della procedura di consultazione, si pone perfettamente in linea con l'obiettivo della fase di "scoping" di consentire il più celere e condiviso iter della VAS "formale".

Al **comma 1, lettera a), punto 3)**, si propone di sopprimere la lettera f), del comma 5, dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori, costituisce elemento sostanziale dell'avvio del procedimento, da trasmettersi con l'istanza in fase di "scoping" sul rapporto preliminare.

Con la modifica di cui al **comma 1, lettera b)**, si intende ridurre i tempi di consultazione pubblica sul Rapporto ambientale da 60 a 45 giorni.

Al **comma 1, lettera c)**, si propone di modificare la rubrica dell'articolo 15, che, nella sua attuale formulazione, si mostra poco chiara. Si propone, inoltre, di dimezzare i termini istruttori a disposizione dell'Autorità competente, ferma restando la possibilità di concludere l'istruttoria ancor prima del termine indicato.

Articolo 19 (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

L'articolo 19 si iscrive nell'ambito della Missione M2C1-1 Riforma 1.1 e Investimento 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di energie rinnovabili individuati dal PNRR ed in particolare i target di produzione da fotovoltaico è presumibile incrementeranno le normali azioni di *revamping* e *repowering* degli impianti incentivati esistenti. In considerazione che attualmente risultano installati almeno 80 milioni di moduli fotovoltaici gran parte dei quali potrebbero essere oggetto di interventi di sostituzione dei moduli installati, si rende necessario precisare e chiarire specifici aspetti della gestione finanziaria del fine vita dei medesimi.

Le modifiche dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014 si rendono necessarie, inoltre, per dare certezze ai conseguenti investimenti sempre previsti dal PNRR in materia. Più in particolare la norma individua e definisce il percorso corretto della applicazione del principio di responsabilità estesa dei produttori dei pannelli fotovoltaici installati e dei nuovi che sono già stimati in forte crescita. Incarica il GSE di provvedere alle trattenute dalle tariffe incentivate definendo modalità e tempi della vigilanza sugli adempimenti già in essere per i produttori dei pannelli e per i produttori di energia elettrica da fotovoltaico incentivato.

CAPO II - Efficiamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

Articolo 20 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)

La modifica normativa mira ad adeguare le norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, alle mutate condizioni (obiettivi intermedi, cc.dd. *milestone*; obiettivi finali, cc.dd. *target*; attribuzione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo) previste per l'utilizzo delle risorse del citato Piano e volte a garantire che la spesa sia conforme a quanto richiesto dall'UE.

In particolare, il **comma 1**, intervenendo con tecnica novellistica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si occupa dei contributi, previsti dalla citata legge di bilancio 2020, per gli anni 2020-2024, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate:

- a) all'efficientamento energetico;
- b) alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per l'anno 2020, i citati contributi sono stati assegnati, per un importo complessivo pari a 497.220,00 milioni di euro, con il decreto del Capo Dipartimento in data 14 gennaio 2020. Successivamente, con decreto del 30 gennaio 2020, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024.

Inoltre, l'art.1, comma 29-*bis*, della legge di bilancio 2020 ha disposto l'ulteriore incremento – nel limite massimo di 500 milioni di euro – delle risorse già assegnate ai comuni con il citato decreto del Capo del Dipartimento del 14 gennaio 2020; tali risorse sono state, quindi, attribuite con decreto ministeriale dell'11 novembre 2020.

Tutte le risorse assegnate con i citati decreti dipartimentali, per le annualità 2020-2024, pari a 3 miliardi di euro, rientrano nel PNRR ed in particolare nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (6,00 miliardi).

Nel dettaglio delle disposizioni, al comma 1, la **lettera a)** introduce una disposizione di coordinamento con le norme successive.

La **lettera b)** aggiunge i commi 31-bis e 31-ter all'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Il comma 31-*bis* chiarisce che le risorse di cui ai commi 29 e 29-*bis* sono confluite nel PNRR. Per il rispetto dei *target* e *milestone* assegnati dalla UE, obbliga gli enti ad utilizzare almeno il 50% delle risorse assegnate, nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento della finanza locale.

Il comma 31-*ter* stabilisce che i comuni debbano rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Inoltre, la **lettera c)** aggiunge un periodo all'articolo 1, comma 32, della legge n. 160 del 2019, in base al quale si obbligano i comuni, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. Le modifiche al comma 33, primo ed ultimo periodo, recate dalla **lettera d)**, prevedono che l'erogazione di una parte residuale del contributo avvenga solo previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Infine, la **lettera e)** interviene con tecnica novellistica sull'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) che, ai commi 42 e seguenti, prevede l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, sono stati definiti, a legislazione nazionale vigente, in sede di prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

La suddetta linea di finanziamento è confluita nel PNRR con l'utilizzo di una parte delle risorse attualmente stanziata a legislazione nazionale vigente per il periodo 2021-2026, pari a 2,8 miliardi di euro (le risorse complessive ammontano a 2,9 miliardi di euro), nonché con risorse aggiuntive per 500 milioni di euro, per un totale di 3.300,00 milioni di euro.

Dette risorse, nell'ambito del PNRR, sono confluite nella Missione 5: Inclusion e coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3,30 miliardi).

In particolare, la lettera e) introduce i commi 42-*bis*, 42-*ter* e 42-*quater* all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 42-*bis* prevede che le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), siano integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024; prevede inoltre che alle citate risorse vengano applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021.

Il comma 42-*ter* disciplina la copertura finanziaria delle risorse aggiuntive previste dal comma 42-*bis*, stabilendo che ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del

Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Il comma 42-*quater* obbliga i soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 42-*bis* a rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Il **comma 2** si occupa dei contributi ai comuni per investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per gli anni dal 2021-2030, previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare, per l'anno 2021 è stata stabilita l'assegnazione di risorse ai citati enti, nel limite complessivo di 350 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 900 milioni di euro per la stessa annualità e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 1, comma 139-bis, L. n. 145/2018). Inoltre la legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) ha previsto un ulteriore finanziamento di tali risorse di euro 600 milioni per l'anno 2021.

Pertanto, le risorse da destinare alla graduatoria relativa all'anno 2021, già approvata con il decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, risultano essere complessivamente di 3.600 milioni di euro (1.850 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 1.750 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022)

Il totale delle risorse disponibili a valere sulla graduatoria 2021, pari a 3.600 milioni di euro, sono confluite nel PNRR per 3.000 milioni di euro ed in particolare sono parte della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (6,00 miliardi).

In particolare, la **lettera a)**, introduce il comma 139-ter all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale i comuni beneficiari delle risorse in questione per l'anno 2021 devono concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Infine, la **lettera b)** introduce al comma 145 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 un periodo che estende il recupero del contributo e la successiva riassegnazione agli enti in graduatoria anche nel caso di mancato rispetto dei termini di conclusione lavori di cui al comma 139-ter.

Il **comma 3** stabilisce che ai fini del rispetto del Regolamento (UE) 2021/241, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo debbano assicurare l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati con ogni elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Detti comuni devono altresì conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Articolo 21 (Piani Integrati)

L'articolo 21 mira a dare attuazione alla linea progettuale "Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e ha come obiettivo quello di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche e sostenendo progetti legati alle *smart cities*, con particolare riguardo ai trasporti ed al consumo energetico.

A tal fine, il **comma 1**, prevede l'assegnazione delle risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni

di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 2** prevede, poi, che le risorse sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Il **comma 3** stabilisce che le richiamate risorse sono assegnate in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'IVSM (Indice di vulnerabilità sociale e materiale), come da tabella allegata al presente decreto.

In aggiunta alle risorse previste a favore dei richiamati interventi il **comma 4** prevede:

- la costituzione di una sezione con una dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 - Intervento 2.2 b) del PNRR nell'ambito del "Fondo Ripresa Resilienza Italia";

- la possibilità di cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario, ferme restando le disposizioni che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000.

Il **comma 5**, stabilisce che le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base di specifici criteri e nei limiti delle risorse assegnate, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Nel caso in cui si tratti di progettualità espressa dalla città metropolitana, la stessa può avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, quindi, diviene soggetto attuatore.

Il successivo **comma 6** individua le tipologie di progetti oggetto di finanziamento il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro:

- manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico;

- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive;

- interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

Inoltre, i progetti oggetto di finanziamento, a pena di inammissibilità, devono (**comma 7**):

a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;

b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini indicati al comma 7 delle norme in esame e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;

d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;

e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile";

f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

Da ultimo (**comma 8**), è previsto che i progetti oggetto di finanziamento possano anche prevedere:

a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il "Fondo Ripresa Resilienza Italia", nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;

b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

c) la co-progettazione con il terzo settore.

Il **comma 9**, precisa che ogni intervento rientrante nei predetti progetti integrati è identificato da CUP associato attraverso specifiche modalità guidate messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale. Il medesimo comma prevede, poi, che le città metropolitane devono comunicare al Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.

Il **comma 10** prevede, poi, che sempre con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed è siglato uno specifico “atto di adesione ed obbligo” contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. Con il citato decreto del Ministero dell'interno e “atto di adesione ed obbligo” sono disciplinati anche i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm) e ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l'obbligo di alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati. I soggetti attuatori, infine, devono conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit. Ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP, il Ministero dell'interno, dopo l'assegnazione delle risorse, trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato.

Da ultimo, il **comma 11** disciplina le modalità di monitoraggio e di rendicontazione.

Articolo 22 (Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

Il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è responsabile dell'attuazione della missione 2, componente 4, intervento 2.1.b (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico), finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, per un valore complessivo di 1,2 mld di euro. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, tale disponibilità è stata ripartita in due quote pari, rispettivamente, a 800 milioni destinati a nuovi progetti e a 400 milioni destinati a progetti in essere.

Per quanto concerne la quota di 800 milioni di euro destinata alla realizzazione di nuovi interventi di natura pubblica sempre relativi alla *riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico*, con l'obiettivo *del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali*, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del

comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), si rende necessario prevedere una specifica disciplina, che viene stabilita nel comma 1 prevedendo che la ripartizione delle risorse avvenga utilizzando i criteri di riparto già definiti e condivisi con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 (quota minima del 40% delle risorse nei territori del mezzogiorno), e che l'assegnazione avvenga mediante un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le Regioni e province autonome entro il 31 dicembre 2021. La disposizione stabilisce, altresì, che con il medesimo provvedimento siano disciplinate le modalità di impiego e gestione contabile delle citate risorse finanziarie, anche prevedendo l'autorizzazione all'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, posto che, trattandosi di nuovi progetti, è necessaria una specifica regolazione.

Articolo 23 (Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR)

La legge n. 178/2020, all'articolo 1, comma 178, lett. d), ultimo periodo, detta le regole di utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 nelle more della definizione dei Piani sviluppo e coesione 2021-2027. La disposizione modifica la suddetta lett. d) ed è volto a precisare l'ambito di operatività della fattispecie, attualmente riferita agli "interventi di immediato avvio dei lavori", esplicitando la possibilità di finanziare, sempre nelle more della definizione dei Piani sviluppo e coesione, anche il completamento di interventi in corso, allorquando emergano in corso d'opera nuovi fabbisogni finanziari, cui occorra assicurare copertura. Si ribadisce, inoltre, il requisito di addizionalità del FSC, sancito dall'articolo 2, lett. c), del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88, nonché il criterio di ammissibilità della spesa del FSC 21-27 a decorrere dal 1° gennaio 2021, ossia dall'inizio del primo anno del corrispondente ciclo di programmazione; ciò, in analogia ai criteri di ammissibilità della spesa FSC dei precedenti cicli di programmazione (si veda, per il ciclo FSC 2014-2020, la delibera CIPE n. 25/2016, lett. i): " Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nei piani e sostenute a partire dal 1° gennaio 2014").

CAPO III - Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari

Articolo 24 (Progettazione di scuole innovative)

La Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro per la sostituzione edilizia di 195 scuole.

Al fine di attuare il predetto investimento, la proposta normativa prevede, ai **commi 1 e 2**, l'indizione ad opera del Ministero dell'istruzione di un concorso di progettazione in due gradi modellato sulla scorta di quanto previsto dall'art. 154, comma 4, del Codice dei contratti pubblici per interventi di "*particolare rilevanza e complessità*".

Per una migliore comprensione dell'articolato, appare opportuno scandire partitamente gli snodi procedurali.

In una fase preliminare, il Ministero dell'istruzione seleziona, con procedura evidenziale, le 195 aree di intervento presso le quali saranno realizzati gli interventi di sostituzione edilizia delle scuole.

Conclusa tale fase preliminare di selezione delle aree di intervento, il Ministero dell'istruzione indice, quindi, il concorso di progettazione in due gradi volto all'acquisizione di 195 progetti di fattibilità tecnica ed economica per la "*costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici*". In particolare, il carattere inclusivo delle scuole innovative è anche pensato per creare le migliori condizioni di fruibilità degli spazi da parte di persone con disabilità.

Il concorso di progettazione è articolato – come rilevato – in due gradi.

Il primo grado, aperto a tutti gli operatori economici interessati, è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali. Il primo grado permette di raccogliere dal mercato il maggior numero possibile di idee progettuali, senza il dettaglio e i requisiti stringenti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il secondo grado della procedura è riservato, per ciascuna area di intervento, alle migliori proposte progettuali selezionate. Gli operatori ammessi al secondo grado della procedura presentano progetti di fattibilità tecnica ed economica. Le Commissioni giudicatrici valutano i progetti e scelgono, per ciascuna delle 195 sedi previste, il vincitore della procedura.

Il concorso di progettazione è gestito unitariamente dal Ministero dell'istruzione: a fini di semplificazione e accelerazione della procedura, la proposta normativa autorizza il Ministero a nominare Commissioni giudicatrici per aree geografiche che comprendano più interventi, in luogo della nomina di tante Commissioni giudicatrici quante sono le aree di intervento.

L'attuazione concreta degli interventi di sostituzione edilizia è di titolarità degli enti locali: per questa ragione, si prevede, innanzitutto, che i progetti divengano di proprietà degli enti locali. Si prevede, altresì, che gli enti locali affidino ai vincitori del concorso di progettazione i successivi livelli di progettazione definitiva e esecutiva, nonché la direzione lavori.

Infine, vista la necessità di rispettare le tempistiche del PNRR, si prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per definire il compenso spettante ai commissari e ai segretari delle Commissioni giudicatrici in misura tale da incentivare lo svolgimento serrato delle operazioni di gara e delle valutazioni.

L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione.

Il **comma 3** prevede disposizioni di copertura finanziaria.

Il **comma 4** prevede che le risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e 4 per l'apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell'istruzione vengano trasferite, per l'importo di 62,8 milioni di euro circa e sulla base d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, al Programma operativo complementare “Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia medesima per rafforzare l'attuale Task Force edilizia scolastica e per estendere analogamente tale supporto anche alle istituzioni scolastiche.

Il **comma 5** della proposta normativa interviene sull'assetto organizzativo del Ministero, apportando anche alcune modificazioni al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di garantire una più rapida ed efficace attuazione degli interventi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, si prevede di rafforzare l'Unità di missione istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 per il coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel PNRR, sono posti alle dipendenze dell'Unità di quegli uffici di livello dirigenziale non generale il cui raggio d'azione ricade nell'ambito degli interventi del medesimo PNRR, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione.

Con il **comma 6**, si apportano – per una tempestiva esecuzione dei progetti autorizzati e finanziati dal PNRR – ulteriori modificazioni al decreto-legge n. 77/2021. La prima di esse riguarda l'assegnazione al Prefetto del compito di monitorare l'attuazione degli interventi da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento per una efficace realizzazione delle attività. La seconda riguarda la possibilità di estendere alcune semplificazioni relative al ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche alle misure di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. La terza prevede, infine, che, nelle more

dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica necessario all'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate una all'ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR.

Articolo 25 (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))

L'investimento 1.1 prevede il raggiungimento di importanti target (3.150 progetti finanziati entro il 31.12.2023 e 5.350 progetti entro giugno 2025) da raggiungersi attraverso lo strumento, già presente nell'ordinamento, dei Bandi PRIN.

Per il raggiungimento di tali target è stato già previsto l'avvalimento di bandi adottati nelle more della definizione del PNRR. Ci si riferisce:

1) al D.D. n.1628 del 16/10/2020, concernente l'Avviso PRIN 2020, per un importo complessivo pari a 834 mln di euro, di cui 550 mln a carico PNRR come quota di c.d. "progetti in essere". Il bando prevede finestre di presentazione delle domande per le annualità 2020, 2021 e 2022. Sono attualmente in corso di pubblicazione le graduatorie per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla prima annualità.

2) al D.M. n.737 del 2021 "Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)", attualmente a carico della dotazione del PNRR per un importo complessivo pari a 450 milioni di euro.

Tuttavia i progetti "in essere" attualmente previsti a carico della dotazione del PNRR (Fondo PNR attuato con DM 737/2021 ai sensi della legge di bilancio 2021 articolo 1, comma 548, per 450 mln di euro e Fondo per le esigenze assunzionali di cui all'articolo 238, commi 1-3 del decreto-legge "Rilancio" 19 maggio 2020, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per 350 milioni di euro), non possono raggiungere, da soli, gli obiettivi di Target previsti dal Piano, con particolare riferimento al numero di progetti di finanziare (5350) e al numero di ricercatori assunti a tempo determinato (900).

Per il conseguimento dei target UE, si rende necessaria una disposizione normativa al fine di consentire lo scorrimento di graduatoria del bando PRIN 2020 e finanziare il numero di progetti indicati.

Tenuto conto che le graduatorie in pubblicazione recano oltre 2500 progetti finanziabili, si ritiene che la norma abilitante in parola offra uno strumento di flessibilità in grado di valutare, anche in relazione alla qualità dei progetti ammissibili, l'opportunità dello scorrimento delle graduatorie ovvero l'indizione di nuovi bandi.

Articolo 26 (Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)

L'investimento 1.2 indica, come target europeo - valevole ai fini del pagamento delle rate del PNRR- da raggiungere entro il 31.12.2022, il finanziamento dell'attività di ricerca di 300 giovani ricercatori provenienti da selezioni di altissima qualificazione, quali gli ERC (riferimento M4C2-.1)

La misura, che dispone complessivamente di una dotazione di 600 milioni di euro, prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2.100 giovani ricercatori - sul modello dei bandi European Research Council - ERC - e Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - MSCA-IF - e Seal of Excellence, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore "non-tenure-track" e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero.

Nello specifico, l'investimento è destinato a sostenere le attività di ricerca, brevi periodi di mobilità per la ricerca e l'insegnamento, il trasferimento tecnologico. Inoltre, al fine di assicurare un impatto positivo degli investimenti di ricerca in termini di occupazione e specializzazione intelligente, parte del contributo individuale (20 per cento) sarà vincolato all'assunzione di almeno un ricercatore e almeno il 20 per cento sarà investito in infrastrutture.

Per raggiungere il predetto target è, tuttavia, necessario, apportare taluni interventi migliorativi alla vigente disciplina normativa in tema di mobilità dei ricercatori, in modo da assicurare una maggiore tempestività delle procedure finalizzate ad ammettere tali ricercatori nel circuito nazionale della ricerca.

Le disposizioni in considerazione costituiscono l'imprescindibile precipitato del Programma Quadro per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027 *Horizon Europe* e si inseriscono, quindi, nel più ampio quadro del consolidamento dello Spazio europeo della ricerca (*ERA – European Research Area*), secondo i principi delineati dalla Commissione europea nella Comunicazione COM(2020) 628 final del 30 settembre 2020 e, successivamente, dal Consiglio dell'Unione europea nelle Conclusioni del 1° dicembre 2020. Uno dei quattro obiettivi strategici stabiliti dalla Commissione europea consiste infatti nel rafforzamento della mobilità dei ricercatori e del libero flusso delle conoscenze e delle tecnologie. In questa prospettiva, pertanto, con le suddette novelle normative si intende attuare significativi interventi per favorire la collaborazione e la mobilità scientifica nazionale e transnazionale, al fine di promuovere la crescita e la capacità attrattiva del Paese rispetto alle comunità scientifiche internazionali e ai sistemi tecnologici più avanzati. Tanto premesso, le norme in argomento rappresentano la necessaria cornice normativa, ad oggi non presente nell'Ordinamento, per realizzare la mobilità tra Università, tra Università ed EPR e tra Università ed IRCCS, a cui seguiranno anche le misure di incentivazione economica, nell'ambito dei riparti del FOE e del FFO. La presente proposta normativa, che novella il dettato dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005 in materia di chiamata diretta di professori (di prima e seconda fascia) e di ricercatori da parte delle università, mira ad incentivare meccanismi virtuosi di mobilità di studiosi tra Centri di ricerca, Istituzioni universitarie e Infrastrutture di ricerca, in Italia e dall'estero, al fine di migliorare i processi di reclutamento del personale docente e di rafforzare gli standard qualitativi della Ricerca in Italia, nel solco del tracciato di riforma inaugurato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, degli specifici obiettivi previsti nella Missione "Istruzione e Ricerca".

Nel dettaglio, al comma 1, **lettera a)** si stabilisce che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere, tra le altre, alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero ovvero presso istituti universitari o di ricerca stranieri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, con una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca straniere, sulla base di quanto stabilito nelle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. La *ratio* della norma è quella di consentire la chiamata diretta anche di studiosi impegnati in attività di insegnamento e ricerca per almeno un triennio presso istituti universitari e di ricerca non appartenenti al sistema della ricerca italiano ma che abbiano (o che abbiano anche) una sede in Italia (es. Istituto Universitario Europeo, Max Planck Institute). Si stabilisce altresì che la valutazione dell'equipollenza delle posizioni accademiche venga effettuata sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il CUN. Si definiscono meglio, inoltre, i programmi di ricerca di alta qualificazione, nell'ambito dei quali si rende possibile il meccanismo, comunque già vigente, della chiamata diretta di cui al presente comma.

Con la **lettera b)** si circoscrive, in un'ottica di chiarezza e di semplificazione, il contenuto del parere di competenza della commissione ASN in ordine alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché – per l'ulteriore procedimento di cui alla disposizione in parola – al possesso dei requisiti per la "chiara fama". Tale ultima proposta consente, dunque, di inserire il predetto momento di valutazione, da parte della commissione ASN, anche in relazione alla diversa procedura della chiamata per "chiara fama", in tal modo introducendo un passaggio procedurale oggettivo, a ulteriore garanzia della qualità dei soggetti selezionati.

Al **comma 2, lettera a)**, la proposta modifica l'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 in materia di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.

Anche tale disposizione si muove nel solco delle misure del PNRR, collocandosi trasversalmente in relazione ad una pluralità di iniziative (principalmente di investimenti) che presuppongono la necessità che di una maggiore circolazione delle diverse professionalità che compongono il sistema della ricerca.

Va rilevato, infatti, che in attuazione di una specifica misura del PNRR (la Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità) verranno favoriti interventi aggregati e integrati per sostenere l'intera filiera della creazione della conoscenza (poli tecnologici e infrastrutture di ricerca, competenze scientifiche e tecnologiche, imprese). Queste missioni saranno conformi alle priorità del Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 2021-2027 e ai pilastri di Horizon Europe, in particolare al pilastro 1 e 3. Le misure contribuiranno anche a spianare la strada per affrontare le missioni Horizon dell'UE e le sfide globali del pilastro 2.

Nell'ambito di tale contesto, assume una particolare rilevanza l'iniziativa, implementata dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero dello sviluppo economico attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale, di adottare uno specifico decreto in ambito di mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca.

La mobilità degli addetti alla ricerca e la volontà di favorire integrazioni ed aggregazioni tra le varie componenti del sistema della ricerca anima, dunque, tutte le Missioni di competenza del MUR nell'ambito del PNRR, come è emerso, da ultimo, anche attraverso le specifiche linee guida.

In ragione di ciò, con la proposta si introducono disposizioni atte a fluidificare i meccanismi di mobilità sia tra atenei che, soprattutto, tra università, enti di ricerca ed IRCCS, assicurando, dunque, processi di circolazione delle competenze che dovranno portare, come indicato dalle summenzionate misure, anche ad una mobilità da e verso l'impresa.

In particolare, viene introdotto il comma *5-bis*, che prevede la possibilità per le università, pur sempre nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche o di ricerca o di terza missione, di procedere, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università, alla chiamata di professori ordinari e associati che ricoprono tale qualifica accademica da almeno cinque anni presso altre università, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. Per le chiamate di professori ordinari è richiesto che questi abbiano i requisiti, previsti dalla normativa vigente, per essere eleggibili a far parte delle Commissioni ASN. A tal riguardo si precisa che detti requisiti, sulla base della legislazione vigente, sono previsti per i soli professori ordinari, e non anche per gli associati, e la volontà di riproporli anche per le finalità della presente proposta normativa corrisponde all'esigenza di rendere accessibile il meccanismo qui previsto ai soli professori ordinari che, proprio poiché in possesso di detti requisiti, possano dimostrare un livello di attività, didattica e di ricerca, di particolare valore. Si prevede, altresì, che le università pubblicano al tal fine sul proprio sito internet l'avviso pubblico relativo per la raccolta di manifestazione di interesse per la copertura di posti di personale docente per chiamata diretta di cui al presente comma. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Si prevede, inoltre, un'ulteriore semplificazione,

consistente nella possibilità che la chiamata possa essere proposta direttamente dal Senato accademico, nel qual caso si prescinde dalla deliberazione del Consiglio di dipartimento.

Il comma *5-ter*, introduce una misura di incentivo alla mobilità tra professionalità equivalenti a quelle della docenza universitaria, relativo alle figure dei ricercatori degli EPR e degli IRCCS, stabilendo che le modalità attuative vengano disciplinate da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, in ragione delle proprie competenze sugli IRCCS.

Infine, con il comma *5-quater*, si introduce la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti di cui ai precedenti commi *5-bis* e *5-ter*.

Il **comma 2, lettera b)**, prevede, infine, che la procedura di chiamata diretta di cui al comma *5-bis* dell'articolo 7 rientra nel vincolo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 240/2010.

CAPO IV - Servizi digitali

Articolo 27 (Semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali)

Gli interventi normativi proposti con l'**articolo 27**, coerenti con l'azione di Governo, si pongono l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in particolare nell'ambito della M1 C1 – Digitalizzazione della PA e dell'investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale.

Sotto tale profilo, gli interventi sono volti a rafforzare l'azione di digitalizzazione dei servizi, semplificando alcuni passaggi amministrativi ed offrendo un miglioramento dei servizi offerti.

Nel dettaglio, la disposizione proposta introduce, con il **comma 1, lettere a) e c)**, ulteriori semplificazioni a favore dei cittadini per la gestione del proprio domicilio digitale, prevedendo una stretta interconnessione e sincronizzazione tra ANPR e l'Indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

Oltre a poter dichiarare il proprio domicilio digitale avvalendosi dei servizi resi disponibili da INAD, il cittadino potrà utilizzare i servizi online che saranno resi disponibili da ANPR ovvero recarsi presso il proprio comune di residenza. Al canale telematico, viene quindi affiancata la presenza di uno sportello fisico a cui potersi rivolgere.

I dati dei domicili digitali dei cittadini saranno mantenuti sia da INAD che da ANPR, che garantiranno una continua e costante sincronizzazione.

Come per gli altri dati anagrafici, anche i domicili digitali saranno resi fruibili, anche grazie a ANPR, a tutte le pubbliche amministrazioni secondo modalità già note e definite.

Con il **comma 1, lettera b)**, si propone una modifica tesa a semplificare il processo di attuazione del CAD e, in particolare, della norma in materia di pagamenti con modalità informatiche anche al fine di evitare ritardi nell'adozione dei relativi provvedimenti.

Le modifiche introdotte con il **comma 1, lettera d)** e con il **comma 2**, sono dirette a consentire una più efficace azione, in tempi ravvicinati, dell'Agenzia per l'Italia digitale, anche in vista delle importanti sfide richieste dal PNRR. In particolare, si dispone l'eliminazione del Comitato di indirizzo a fini di semplificazione e snellimento dell'organizzazione di AgID e, soprattutto, in coerenza con l'istituzione, prevista dall'art. 8 del recente decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, di un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato, che assicura l'attività di coordinamento delle varie Amministrazioni nelle materie relative all'innovazione tecnologica ed alla transizione digitale.

Il **comma 1, lettera e)**, novellando in parte l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), prevede misure di semplificazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), rivolte sia ai Comuni che ai cittadini e alle imprese.

In particolare, modifica proposta alla **lettera e), numero 1)** mira a consentire ai Comuni di poter usufruire delle informazioni anagrafiche presenti in ANPR concernenti tutti gli iscritti, quindi non solo quelle relative ai propri residenti, al fine di migliorare l'efficienza dei processi interni, nonché

incrementare l'offerta e la qualità dei servizi erogati, anche online, sia direttamente che tramite soggetti affidatari. ANPR, quindi, diviene patrimonio informativo anagrafico di riferimento a cui i Comuni potranno accedere, favorendo l'interoperabilità tra sistemi informativi ed evitando sia la duplicazione di dati, sia la richiesta di informazioni ai cittadini che sono già in possesso della pubblica amministrazione (applicazione del principio *once-only*). Al fine di garantire il livello di sicurezza necessario, gli accessi da parte dei Comuni con sistemi informativi diversi da quelli del settore anagrafico potranno avvenire con le modalità e nel rispetto dei criteri di sicurezza definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 62, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La modifica proposta alla **lettera e), numero 2**, mira a garantire un costante aggiornamento delle banche dati che contengono informazioni dei cittadini e che, a vario titolo, sono gestite da pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, con i dati anagrafici contenuti in ANPR. La previsione consentirà di migliorare la qualità dei dati in possesso della pubblica amministrazione nel suo complesso, evitando gli ancora frequenti disallineamenti tra le varie banche dati, possibile causa di errori nella gestione dei processi amministrativi e di continue richieste di aggiornamento dei dati nei confronti degli stessi cittadini. ANPR diviene punto unico di riferimento in relazione ai dati anagrafici dei cittadini.

Articolo 28 (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

L'intervento normativo proposto con l'**articolo 28** ha ad oggetto la costituzione di un servizio, dedicato alle imprese, di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Il **comma 1** prevede che le Camere di commercio, per il tramite di Infocamere, mettano a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

Il **comma 2** stabilisce che, al fine della predisposizione, erogazione e manutenzione del servizio, sia stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID, che disciplini il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di accesso al finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Lo stesso comma 2 individua le risorse con cui fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della norma nel Fondo complementare per gli investimenti PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, "Servizi digitali e cittadinanza digitale".

Il **comma 3** stabilisce che, a decorrere dal 2024, i costi a regime per l'erogazione del servizio, lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura siano a carico delle imprese che ne usufruiscono. I relativi oneri sono definiti con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 29 (Fondo per la Repubblica Digitale)

Il presente articolo istituisce, a valere sulle risorse stanziato dal Fondo complementare di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, il Fondo per la Repubblica digitale. Il Fondo sarà destinato a finanziare progetti che accrescano le competenze digitali dei cittadini, garantendo, come da obiettivo PNRR, che, entro il 2025, il 70% dei cittadini nella fascia 16-74 anni possieda competenze digitali almeno di base. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo mutano il modello già utilizzato

per il “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile” di cui all’articolo 1, commi 392 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il **comma 1** dispone l’istituzione in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, del «Fondo per la Repubblica Digitale». Il Fondo sarà alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Il **comma 2** stabilisce che il Fondo sia destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e alla lotta all’analfabetismo digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali di base così come misurate dal Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea.

Il **comma 3** attribuisce ad un protocollo d’intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle modalità di intervento del «Fondo Repubblica Digitale» nonché le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi. Allo stesso protocollo è demandata, altresì, la definizione delle modalità di organizzazione e governo del Fondo.

Il **comma 4** specifica i contenuti necessari del protocollo d’intesa, in particolare prevede che vi siano definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Si delineano, inoltre, alcune attribuzioni del Comitato, a cui è affidato il compito di definire le linee strategiche e di indirizzo e le priorità d’azione per l’utilizzo del Fondo, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini misurato dal DESI. Il protocollo d’intesa dovrà definire anche le modalità di costituzione del Comitato Scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l’efficacia ex post degli interventi finanziati.

Il **comma 5** stabilisce che alle Fondazioni bancarie, di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta. Il contributo è assegnato secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri. Il credito è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d’intesa. Dell’eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Il credito d’imposta è, inoltre, cedibile dalle Fondazioni di origine bancaria a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo. È stabilito, in fine, che al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU né i limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali.

Il **comma 6** rinvia ad un successivo atto la definizione delle procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Il **comma 7** prevede che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale trasmetta al Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all’articolo 1 comma 7, del decreto legge n. 59 del 2021, una relazione sulle risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti.

Articolo 30 (Digitalizzazione dell’intermodalità e della logistica integrata)

La proposta normativa reca misure finalizzate ad accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, nella missione M3C2 "INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA", si legge quanto segue: *"La digitalizzazione dei sistemi logistici, inclusi quelli aeroportuali, avrà un rilevante ruolo nel rilancio di questi settori, grazie all'utilizzo delle soluzioni tecnologiche innovative volte a efficientare il sistema e ridurre anche l'impatto ambientale. In quest'ottica, è necessario concepire le infrastrutture logistiche come un unicum di nodi e reti, adeguatamente interconnesse, che consentano una movimentazione dei carichi quanto più possibile fluida e priva di "colli di bottiglia". Ciò è possibile solo attraverso un'efficace opera di digitalizzazione per garantire:*

- *Procedimenti "just in sequence"*
- *"Industrializzazione" della catena di trasporto tra aeroporti, porti marittimi, dry ports*
- *"Modularità" e standardizzazione necessaria per gestire grandi numeri di merci sbarcate nei porti.*

La rivoluzione digitale e l'aumento di produttività a essa correlata saranno perseguite attraverso un investimento significativo per portare banda larga e 5G nei nodi principali della catena logistica. L'intervento è pertanto trasversalmente collegato con la Missione digitalizzazione MIC2 che contiene interventi destinati alla diffusione della Banda larga e del 5G sulle aree bianche e grigie del territorio."

Nell'ambito della citata missione M3C2, è collocata la riforma 2.2 *"Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti"*, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci. In particolare, la riforma è finalizzata *"a rendere interoperabili i Port Community System, ovvero gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità di Sistema Portuale, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica Nazionale."*

Con specifico riguardo alla PLN, si ricorda che l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha autorizzato, per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rimettendo ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione delle tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e degli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

In attuazione di detta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che ha destinato le sopra menzionate risorse alla corresponsione di contributi per la realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di intercambio modale (interporti) anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci.

Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale, detta piattaforma *"hardware e software di tipo aperto e modulare orientata alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci è finalizzata alla realizzazione del sistema-rete degli interporti con l'obiettivo di fornire i seguenti servizi:*

- *sistema di incontro domanda offerta;*
- *sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi;*
- *sistema di interscambio dati;*
- *sistema di teleprenotazione;*
- *sistema di informazioni;*
- *attraverso l'interazione fra gli elementi della filiera produttiva (produzione - trasporto e*

logistica).”.

L'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, la cui autorizzazione di spesa è stata integralmente ridotta dal successivo decreto legge 27 maggio 2008, n. 93.

A partire dall'anno 2012, il contributo previsto dal citato articolo 2, comma 244, è stato ripristinato e progressivamente incrementato.

In particolare, l'articolo 61 -bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel prevedere uno stanziamento, a titolo di contributo, di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto:

a) che la società UIRNet S.p.A. è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche;

b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNet S.p.A. per disciplinare l'utilizzo dei fondi *de quibus*.

L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto:

a) che il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche;

b) che, al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore, fermo restando che la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali;

c) ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

d) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNetSpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi *de quibus*.

Successivamente, l'articolo 4-bis, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha previsto:

a) ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre

2012, n. 228, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022;

b) l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale con UIRNet S.p.A. per disciplinare l'utilizzo dei fondi *de quibus*.

L'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto un incremento dello stanziamento di cui all'articolo 4-bis del decreto – legge n. 243 del 2016 di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

L'articolo 11 – bis del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto un contributo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, autorizzando il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla stipula con il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse in parola.

Infine, è intervenuto l'articolo 48, comma 4, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha provveduto a modificare, in più parti, il citato articolo 11- bis del decreto – legge n. 124 del 2019.

Ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 11- bis del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a stipulare con la società UIRNet S.p.A. appositi atti convenzionali, l'ultimo dei quali, datato 8 ottobre 2018, mai attuato in quanto collegato alla fruizione dei servizi della PLN.

Relativamente al ruolo della società UIRNET S.p.A. si precisa che la citata società, la cui denominazione sociale, nell'assemblea straordinaria del 26 aprile 2021, è stata modificata in digITALog S.p.A., è una società per azioni con un capitale sociale pari a 1.142.000 euro la cui compagine sociale (tra cui non compaiono soggetti pubblici) viene di seguito riportata:

sp/TA/ky SpA

	SOCIO	N° Azioni	Importo sottoscritto e versato
1	CE.P.I.M. Centro Padano Interscambio Merci - S.p.A.	40	40.000
2	Società degli Interporti Siciliani S.p.A.	58	58.000
3	Consorzio per la Zona Agricola Industriale di Verona	116	116.000
4	Società Interportuale Frosinone S.p.A. in liquidazione	20	20.000
5	Interporto Rivalta Scrivia S.p.A.	58	58.000
6	Interporto Sud Europa S.p.A.	58	58.000
7	Interporto Regionale della Puglia S.p.A.	50	50.000
8	Interporto Covignano del Friuli S.p.A.	20	20.000
9	Interporto di Rovigo S.p.A.	20	20.000
10	Società Interporto di Torino S.p.A. - S.I.T.O S.p.A.	28	28.000
11	Centro Interportuale Merci - C.I.M. S.p.A. - Novara	26	26.000
12	Interporto della Toscana Centrale S.p.A.	30	30.000
13	SIBEM - Società Infrastrutture Bergamo e Milano S.r.l.	58	58.000
14	Interporto Campano S.p.A.	23	23.000
15	Interporto Centro Italia Orte S.p.A.	110	110.000
16	Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno - Guasticci	30	30.000
17	Interporto di Venezia S.p.A.	20	20.000
18	Interbrennero - Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A.	23	23.000
19	Offito Sviluppo S.r.l. in liquidazione	10	10.000
20	Portogruaro Interporto S.p.A.	10	10.000
21	Fondazione SLALA - Sistema Logistico del Nord Ovest d'Italia	50	50.000
22	Selex IS S.p.A. in liquidazione	79	79.000
23	Teleporto S.p.A.	44	44.000
24	Autoside per l'Italia S.p.A.	16	16.000
25	Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A.	37	37.000
26	Federazione Autotrasportatori Italiani	1	1.000
27	Confapi Trasporti	1	1.000
28	Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici	1	1.000
29	Confartigianato Trasporti Servizi - Società Cooperativa - C.T.S. - SOC. COOP.	1	1.000
30	Trasportounito Service Cooperativa Consortile	1	1.000
31	Confederazione Nazionale dell'Artigianato	1	1.000
32	Sinlecs S.p.A.	10	10.000
33	Isis S.p.A.	10	10.000
34	Vitrocit S.p.A.	6	6.000
35	AlmaViva S.p.A. - The Italian Innovation Company S.p.A.	5	5.000
36	Associazione Porti Italiani - Anasporti	60	60.000
37	Autorità Portuale di Ravenna	10	10.000
38	Assotte - Associazione italiana delle Imprese di Trasporto	1	1.000
	Totale	1.142	1.142.000

Bilancio al 31-12-2020 - Relazione alla Gestione

Fig. 13 di 24

Tanto premesso, la proposta prevede, al **comma 1**, il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore della Piattaforma logistica nazionale al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in considerazione della rilevanza strategica dell'infrastruttura *de qua* e delle problematiche emerse nella fase di realizzazione dalla stessa.

Il successivo **comma 2** prevede la cessazione degli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n.311, dall'articolo 61 - bis, comma 5, del decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto – legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter, del decreto - legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazione di spesa:

a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61 – bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 288;

b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 2, del citato decreto – legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-ter del citato decreto - legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del citato decreto – legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

Il **comma 4** prevede che entro il medesimo termine, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nel primo periodo, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61 – bis, comma 4, del decreto – legge n. 1 del 2012.

Il **comma 5** stabilisce che per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità possa avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui al comma 2, nel limite di euro 58.334 per l'anno 2021,- e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti s.p.a. (di seguito, R.A.M. s.p.a.).

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto – legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la società R.A.M. s.p.a. è una *società in house* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Infine, il **comma 6**, fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede che la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato, nell'anno 2021 e nell'anno 2022, 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri. La medesima società provvede al reclutamento del personale di cui primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2019, n. 175.

Articolo 31 (Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti

amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

La misura di cui al **comma 1, lettera a)**, apporta modifiche all'articolo 1 del decreto legge n. 80 del 2021, in tema di modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, inserendo due commi dopo il comma 7-bis. Si introducono misure volte a rendere più flessibile espletamento dell'incarico da parte del professionista. Segnatamente, con il nuovo comma 7-ter si introduce la possibilità di mantenere l'iscrizione all'albo professionale durante lo svolgimento dell'attività relativa ad incarichi con contratti a tempo determinato. Inoltre, con il comma 7-quater, si consente a tale personale di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione INPS (dovuti per la durata dei contratti PNRR) con quelli presso la cassa di appartenenza a titolo gratuito, ovvero che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa di appartenenza.

La misura di cui al **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge n. 80 del 2021, in tema di misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito. Si intende estendere la portata normativa anche ai concorsi banditi dalle province e città metropolitane. Inoltre, viene previsto il concerto del Ministro per le disabilità in relazione al decreto attuativo che deve definire le modalità di attuazione per garantire ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici.

La misura di cui al **comma 1, lettera c)**, apporta modifiche all'articolo 9 del decreto legge n. 80 del 2021 in materia di conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sopprimendo alcune parti che, a seguito dell'attuazione della norma stessa sono state concordemente ritenute ultronee, anche in considerazione all'attuazione stessa che è stata realizzata anche mediante il passaggio in conferenza unificata del DPCM previsto al comma 1 del citato articolo 9. Di fatto, si espungono gli enti locali dai soggetti che contrattualizzano gli esperti previsti dalla disciplina in commento e si prevede che il numero di 1000 unità sia quello minimo, mantenendo però inalterato il limite finanziario. Tale ultima modifica, in particolare, consentirà alle amministrazioni di disporre della flessibilità necessaria a individuare le unità necessarie all'attuazione dei piani (quindi potenzialmente anche più di 1000) e a "pesarne" la retribuzione in base alla prestazione richiesta.

Articolo 32 (Procedure idoneative e concorsuali per il PNRR e in materia di FormezPA)

La misura reca disposizioni finalizzate all'ampliamento della compagine associativa di Formez PA, con l'obiettivo di consentire a ulteriori tipologie di amministrazioni pubbliche di entrare a far parte della compagine associativa di Formez PA. L'art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 6/2010 vigente dispone che "Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1". Attualmente, pertanto, sono associati di Formez PA la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che ne detiene, per statuto, una quota di partecipazione pari al 76%, Ministeri, Agenzie dello Stato, Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitana. Molte altre amministrazioni pubbliche hanno manifestato e stanno manifestando l'interesse ad entrare nella compagine associativa di Formez PA ma vi sono casi in cui non rientrano, o sussistono dubbi circa la loro collocazione, all'interno delle tipologie indicate nel citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 6/2010, considerato, ad esempio, che non vi è una puntuale definizione del perimetro delle Amministrazioni dello Stato. Per completezza di informazione si rappresenta che il Consiglio di Stato, con il parere n° 883 del 21.03.2019, ha stabilito che, stante la disciplina prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e considerata la disciplina normativa e statutaria del Formez, quest'ultimo è qualificabile quale organismo in *house* nei confronti dei propri associati che, conseguentemente, possono avvalersi direttamente dell'Istituto per l'espletamento delle attività rientranti nella sua *mission* coerenti con la previsione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 6/2010. Inoltre, l'acquisizione dello *status* di associato consente l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in *house*, previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)

La presente proposta normativa è finalizzata ad assicurare il coordinamento tra le amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali attraverso la costituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di uno specifico Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Regioni, denominato "Nucleo PNRR Stato-Regioni".

Il predetto organismo - che opererà fino al 31 dicembre 2026 - ha il compito di garantire al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il supporto tecnico necessario per la realizzazione delle attività volte ad attuare il PNRR in stretto raccordo con i diversi livelli di governo.

Per lo svolgimento delle predette attività, nonché per le attività di competenza, il menzionato Dipartimento si avvale di un contingente di 23 unità di personale di cui 1 con qualifica dirigenziale di livello generale e 2 con qualifica dirigenziale di livello non generale individuate anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Gli incarichi dirigenziali e i comandi cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Al personale con qualifica dirigenziale di cui al richiamato contingente si applicano le deroghe concernenti la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto legge n. 80 del 2021 (legge 113 del 2021).

Si evidenzia, altresì, che il contingente di cui trattasi comprende le 10 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui alla tabella A del DPCM 28 luglio 2021 e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del DPCM 30 luglio 2021.

Tale articolo è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura, anche al fine di individuare la quota parte delle unità di personale sopra richiamato che dovrà supportare l'istituendo Nucleo.

Al Nucleo sono assegnate le risorse finanziarie di cui alla tabella A del DPCM 28 luglio 2021 recante riparto del fondo di cui all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 80 del 2021 (legge 113 del 2021).

Articolo 34 (Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)

La disposizione prevede di assegnare al Ministero della transizione ecologica (MiTE) un contingente massimo di 152 unità composto da esperti in grado di fornire *expertise* e *know-how* necessari all'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Essi sono chiamati, inoltre, a garantire adeguato ausilio alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento dei medesimi obiettivi di transizione ecologica, nonché supporto qualificato alla Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il MiTE di cui all'articolo 17-*sexies*, del decreto legge n. 80 del 2021.

Il contingente si compone di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito delle varie dimensioni della transizione ecologica, nonché di significativa esperienza almeno triennale nelle relative materie (transizione energetica e/o della tutela del territorio e/o della biodiversità e/o dello sviluppo dell'economia circolare. La definizione del contingente e dei compensi degli esperti è demandata a un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. Gli esperti sono individuati mediante selezione per titoli,

per competenze e per esperienza professionale, nonché sottoposizione ad almeno un colloquio (da svolgersi anche in modalità telematica).

Per esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di esperti di cui all'articolo in parola, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

Articolo 35 (Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)

L'articolo prevede, al **comma 1**, modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113. L'attuale formulazione del secondo periodo dell'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge n.80/2021, prescrive che il bando di reclutamento per i profili di cui all'articolo 11 del decreto-legge citato, debba prevedere la riserva di posti per gruppo linguistico su base regionale, comprensiva quindi della Provincia autonoma di Trento.

Tale indicazione normativa, frutto della formulazione del periodo in oggetto, presenta profili di asistematicità rispetto al quadro generale delle norme in tema di reclutamento in ambito PNRR, per quanto attiene la disciplina generale della materia, da individuarsi nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in tema di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prevede che: “1. Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. 2. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. 3. I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione”.

Anche il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (uno dei decreti legislativi con cui sono state adottate norme di attuazione dello Statuto regionale) prevede la riserva dei posti solo per il personale delle pubbliche amministrazioni "in provincia di Bolzano" (articoli 2, 8 comma 3, e 16), e l'articolo 33 prevede testualmente: “i posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione”).

Pertanto la riserva dei posti è prevista dal sistema vigente per il solo personale statale in servizio “in provincia di Bolzano”, mentre la riserva per le lingue ladina e tedesca si applica ai dipendenti regionali ma non ai dipendenti statali.

In vista dell'imminente adozione del bando di concorso previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, al fine di rispettare la riguida tempistica imposta dall'agenda concordata con l'Unione europea per le attività ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e resilienza si impone, dunque, l'urgenza di adottare disposizioni correttive del vigente testo del secondo periodo del comma 12-bis del citato articolo 14, al fine di prevedere, in coerenza con il descritto quadro normativo, che la riserva di quote per gruppi linguistici si applica alle sole assunzioni per la provincia di Bolzano.

L'intervento correttivo ha lo scopo di evitare ingiustificati disallineamenti nel vigente sistema che regola la riserva di posti nelle amministrazioni statali a favore dei gruppi linguistici nel delicatissimo contesto socio-culturale dell'Alto Adige- Suedtirolo, in conformità di un consolidato assetto delle relazioni tra tali gruppi.

Il testo vigente, in assenza della proposta riformulazione correttiva, porterebbe invece ad applicare all'intero territorio regionale, e quindi anche alla provincia di Trento, una incoerente estensione della riserva in questione, idonea a comportare non solo squilibri nell'ordinato svolgimento dell'attività

amministrativa e delle relazioni istituzionali, ma anche a innescare, dopo il bando, prevedibili contenziosi che potrebbero evidenziare irragionevoli disparità di trattamento tra gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 3 della Carta costituzionale.

La modifica urgente lascia ferma invece la disciplina, distinta, seppur correlata a quella sulle quote di riserva, sul bilinguismo, inteso come garanzia, a favore dell'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, della possibilità di usare la lingua materna, quale diretta espressione di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico, a prescindere dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale.

Al **comma 2** si prevedono modifiche al d.lgs. 300/1999 tese a incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica. A tal fine si prevede la creazione di una nuova struttura dipartimentale, con compiti in materia di servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e finalizzata: alla gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione, alla gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa, al coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. In particolare rispetto all'attività connessa all'analisi statistica, si prevede che il nuovo dipartimento dovrà: a) gestire la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; b) implementare le procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; c) effettuare il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari. Inoltre, il comma 2 prevede di inserire un nuovo comma dopo il comma 3 del citato articolo 16, dove viene indicato che il Ministero della giustizia, per poter esercitare le funzioni e i compiti di cui sopra, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati riguardante i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.

Infine, si prevede che i Dipartimenti di cui si compone il Ministero della giustizia passino da quattro a cinque.

Al **comma 3**, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, si prevede l'incremento, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, di un posto di Capo dipartimento e un posto di vice Capo dipartimento, nonché un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento. Inoltre, si prevede la stabilizzazione della struttura di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 16, comma 12, del DPCM 15 giugno 2015, n. 84, da collocare nel dipartimento istituito ai sensi del comma 2, lett. c). Nell'ambito della predetta struttura sono istituiti due uffici dirigenziali non generali. Di conseguenza la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

Il **comma 4** prevede l'incremento di 1 unità di dirigente generale penitenziario nell'ambito della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022.

Tale incremento si rende necessario in relazione all'attuale organigramma della Direzione generale del personale e delle risorse, composta da ben 11 uffici, che risulta troppo vasta e con gestione di materie complesse ed eterogenee, con aree di intervento a rischio (gestione del personale, concorsi, attività contrattuali, edilizia, acquisizione di beni e servizi). L'introduzione dell'unità in argomento, pertanto, consentirebbe una gestione più efficiente del personale, con la scissione delle competenze dell'attuale Direzione Generale del personale e delle risorse e l'istituzione della Direzione Generale dei beni, dei servizi e dell'edilizia penitenziaria.

Il **comma 5** prevede l'emanazione, entro il 30 giugno 2022, del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso degli uffici di diretta collaborazione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al **comma 6** si prevede, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.285.376 per l'anno 2022, di euro 1.542.450 per l'anno 2023, di euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.285.376 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a euro 1.542.450 per l'anno 2023, euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Fondo da destinare al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico*).

Quanto al **comma 7**, in attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il quale prevede obiettivi di riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa, si consente all'Amministrazione di coprire con due diverse modalità i posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, indetti per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate *ufficio per il processo*, interne agli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. La prima modalità consiste nello scorrimento delle graduatorie dei candidati dei predetti concorsi risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie medesime. La seconda modalità consiste nell'espletamento di una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando.

Articolo 36 (Potenziamento dell'unità per la semplificazione)

La misura introdotta dall'articolo 36 si rende necessaria per assicurare continuità e all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, prevista dall'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2013. Esigenza che scaturisce della complessità e della gravosità dei compiti e dell'elevato livello di responsabilità che gravano sull'Unità, connesso all'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie dell'Unità, incrementate anche in relazione pluriennale impegno richiesto dall'attuazione degli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che richiedono una prospettiva che solo la legificazione dell'assetto esistente possono garantire.

Articolo 37 (Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

Al fine di assicurare e monitorare il percorso di graduale raggiungimento del Livello essenziale delle prestazioni (LEP) riferito agli asili nido, che deve essere coerente con la progressiva realizzazione degli interventi di edilizia previsti con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia dal PNRR, si propone di integrare la Commissione tecnica per i fabbisogni standard al fine di prevedere la presenza

anche di un delegato del Ministero per il SUD. Si colma, così, una lacuna con un intervento reso ancora più rilevante dai recenti stanziamenti previsti in legge di bilancio 2021 tesi a creare, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, le condizioni per uno specifico intervento di rimozione degli squilibri territoriali che, come noto, si localizzano soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno.

Articolo 38 (Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco - AIFA)

L'intervento normativo in esame mira a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018 e scadranno il prossimo 4 novembre.

La motivazione dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'intervento normativo muove dalla rilevanza che le menzionate Commissioni rivestono ai fini dell'operato dell'AIFA, che nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini - anche quelli per contrastare l'epidemia in corso - si avvale delle Commissioni in parola.

Pertanto, nelle more della riforma delle Commissioni, il cui funzionamento risale al 2004, si ritiene necessario garantire la funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell'espletamento delle già citate funzioni istituzionali dell'AIFA.

Articolo 39 (Inviato speciale per il cambiamento climatico)

Nell'ambito delle azioni per la transizione ecologica, che sono uno degli obiettivi centrali del PNRR, riveste particolare importanza la promozione di un'efficace azione sul piano internazionale, nell'ambito della quale l'Italia aspira a un ruolo di protagonista. A questo fine l'articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 2021 prevede la nomina di un inviato speciale per il cambiamento climatico, con provvedimento dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della transizione ecologica.

La disposizione modifica l'articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 2021, limitando la possibilità di conferire l'incarico di incaricato speciale per il cambiamento climatico a dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale.

Articolo 40 (Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)

Le modifiche proposte dall'articolo 40 sono funzionali ad una razionalizzazione ed accelerazione del procedimento di reclutamento dei giovani operatori del Servizio civile universale, attualmente disciplinato dal d.lgs. n. 40/2017. L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a ridurre il numero di procedimenti attualmente in essere nell'ambito del Sistema di servizio civile universale e, dall'altro, a razionalizzare e migliorare la qualità della programmazione degli interventi.

Il primo obiettivo, ovvero la riduzione del numero dei procedimenti, è conseguito mediante l'eliminazione del procedimento finalizzato alla redazione e approvazione dei Piani annuali. Detta modifica non incide sulla possibilità di modificare o adeguare i Piani triennali in quanto è stata salvaguardata (vedasi la modifica di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs. 40/2017) la facoltà di intervenire con un aggiornamento del Piani triennale di programmazione, laddove richiesto da valutazioni contingenti o da esigenze attuative dell'indirizzo indicato dall'autorità politica delegata in materia.

Il contenuto degli attuali Piani annuali potrebbe confluire, quindi, per gli aspetti sopraggiunti e ritenuti qualificanti, nell'eventuale documento di aggiornamento del citato Piani triennale, e riflettersi, dal punto di vista del corretto ed efficiente impiego delle risorse, nel Documento di programmazione economico finanziaria, di cui all'articolo 24 del d.lgs. 40/2017, che ha cadenza annuale.

La stessa *ratio* si potrebbe individuare nell'eventuale previsione - mediante modifica della normativa secondaria o in via amministrativa - di un avviso per la presentazione di programmi di intervento pubblicato con cadenza triennale e finalizzato a valutare i suddetti programmi presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale.

Conseguentemente, in luogo dell'attuale avviso annuale di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 40/2017 – per il quale sono previsti dal DPCM del 16 luglio 2010, n. 142, termini di conclusione del procedimento pari a 180 gg per ogni anno – si potrebbe prevedere ogni triennio la pubblicazione di un solo avviso che determina una razionalizzazione della onerosa attività amministrativa di selezione dei programmi/progetti che impegna il Dipartimento per circa 6 mesi all'anno.

In tal modo detta attività amministrativa potrebbe essere ridotta di due terzi proprio in ragione della sostituzione dell'avviso annuale con l'avviso triennale per la cui conclusione sarebbero previsti gli stessi termini.

Inoltre, la previsione di un avviso triennale sarebbe coerente con gli obiettivi e i termini assunti nella programmazione, anch'essa triennale, del servizio civile universale (articolo 4 d.lgs. 40/2017): in tal modo l'orizzonte temporale triennale diventerebbe il parametro sia della programmazione che della realizzazione degli interventi, consentendo una migliore verifica degli obiettivi, in termini di input, di output e di *outcome*.

La presentazione di programmi triennali potrebbe determinare anche un miglioramento della qualità dei programmi di intervento sottoposti a valutazione, considerato che potrebbero essere inseriti, mediante opportuna revisione della normativa secondaria, elementi di premialità per quei programmi che offrano migliori performance e maggior coerenza con gli obiettivi fissati in sede di programmazione nell'arco temporale triennale.

Il procedimento di selezione e di avvio dei volontari rimarrebbe sostanzialmente invariato rispetto al precedente regime.

Il TITOLO III - Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport è composto di 3 Capi, contenenti le disposizioni di seguito descritte:

CAPO I - Gestioni commissariali e Alitalia

Articolo 41 (Comprensorio Bagnoli- Coroglio)

Con la disposizione in esame, si novella l'art. 33 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164 al fine di imprimere una svolta e accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale che hanno rilevanza sia locale che nazionale riferiti al comprensorio Bagnoli-Coroglio. In particolare, è previsto che il Commissario straordinario di Governo sia individuato nella persona del Sindaco di Napoli e che al predetto Commissario sia assegnata una struttura di supporto, con un incarico fino al 2025. La disposizione prevede, tra l'altro, che il Commissario possa avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri Soggetti attuatori (rispetto a Invitalia) e, in tal caso, con apposito decreto del Presidente del Consiglio si provvede a ridurre i compensi spettanti al Soggetto attuatore di cui all'art. 33, comma 12 del predetto decreto legge. La novella di cui al comma 1, lett. f), prevede che il soggetto attuatore sia tenuto a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP).

E', inoltre, previsto che confluisca in una contabilità speciale l'intero volume di risorse attualmente nelle disponibilità di Invitalia. A tal fine, la deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G della Corte dei Conti presenta il seguente quadro finanziario:

Tabella n. 6 - Risorse finanziarie assegnate a Invitalia.

Data	Provenienza	Destinazione	Finanziamento
2015	Ministero dell'Ambiente Comune di Napoli	Progettazione, affidamento ed esecuzione del sistema di messa in sicurezza dell'area di colmata amare e delle acque di falda.	1.500.000
2015	Ministero dell'Ambiente Comune di Napoli	Predisposizione, affidamento ed esecuzione del piano di caratterizzazione integrativo delle aree sotto sequestro giudiziario	1.200.000
2015	Ministero dell'Ambiente	Avviamento attività	50.000.000
2017	Ministero dell'Ambiente	Bonifica area Eternit	10.492.000
2017	Ministero dell'Ambiente	Prosecuzione attività di bonifica	27.000.000
2018	CIPE	Prosecuzione attività di bonifica	40.000.000
2019	CIPE	Prosecuzione attività di bonifica, riqualificazione urbana e servizio idrico integrato	312.590.000
		Totale	442.782.000

Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri, U.c.b. del Mattm.

La disposizione prevede altresì alcune semplificazioni nonché poteri sostitutivi tesi a accelerare le procedure.

In ordine alle semplificazioni è prevista l'applicazione degli artt. 18 e 44 del DL 77/2021, e di quelle previsti dalla parte II della citata fonte. E'altresì disciplinata, in relazione alla proposta di PRARU da approvare in conferenza di servizi, una procedura di valutazione "integrata" VIA VAS sulla scia di quanto previsto per i porti e gli aeroporti, con specificazione che l'autorità competente per la VAS provveda contestualmente alle VIA.

Quanto al rafforzamento dei poteri del commissario è previsto che in caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti, lo stesso, informata la Cabina di regia, assegni al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.

In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi.

Inoltre, nel caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore. La revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 42 (Città di Taranto)

Con la disposizione in esame, si novella l'art. 1 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, al fine di rafforzare i poteri del Commissario e imprimere una accelerazione alla attuazione degli interventi per il risanamento ambientale e la riqualificazione del

territorio della città di Taranto. In particolare, il Commissario è nominato sino al 31 dicembre 2023 ed è dotato di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a 5 unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, è previsto che il Commissario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al fine di imprimere una accelerazione agli interventi si stabilisce che in caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato, nel caso in cui non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario propone al Presidente del Consiglio le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 43 (Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)

L'articolo 43 può iscriversi nell'ambito di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di bonifica di siti che attualmente rappresentano un rischio significativo per la salute e la cui bonifica contribuirebbe, invece, a generare impatti positivi sulla salubrità dell'ambiente ambientale, promuovendo peraltro l'economia circolare (si veda M2 C4, Investimento 3.4, p. 317, del Piano).

In particolare, la norma è volta a prevedere l'estensione delle attività del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive per la bonifica o la messa in sicurezza di discariche e di siti contaminati su richiesta delle Regioni o del Ministero della transizione ecologica, alla luce dell'*expertise* maturata nel settore nel corso dei quattro anni di operatività. Inoltre, viene perseguito l'obiettivo di rafforzare la struttura del citato Commissario in relazione alla bonifica di ulteriori discariche oggetto di procedura di infrazione europea, prevedendo tra l'altro l'istituzione di subcommissari in analogia al Commissario unico per le acque reflue di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Con riferimento al **comma 1**, si rappresenta quanto segue.

Alla lettera a) si prevede che il compenso per lavoro straordinario non si applichi ai subcommissari eventualmente nominati ai sensi del comma 3-bis previsto alla successiva lettera d); tale previsione si rende necessaria in quanto ai sensi della successiva lettera d) ai subcommissari spetta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui.

Ai sensi della lettera b), le funzioni e le attività del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.

La lettera c) prevede il potenziamento della struttura di supporto del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive da un massimo di 12 unità (come attualmente previsto) a un massimo di 15 unità.

Alla lettera d) si prevede la possibilità di nominare uno o più subcommissari, fino a un numero massimo di tre, i quali operano sulla base di specifiche deleghe da parte del Commissario unico. A tali subcommissari, qualora nominati, spetta una indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro lordi annui.

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni previste al comma 1.

Articolo 44 (Disposizioni in materia di Alitalia)

L'articolo 44 è volto ad estendere l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche al rimborso di titoli di viaggio non utilizzati nonché voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ciò in ragione degli specifici impegni che la Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano di adottare, al fine di garantire la necessaria discontinuità nelle operazioni di cessione dei compendi aziendali, che include l'accollo da parte dello Stato di tutti gli oneri connessi al prepagato Alitalia, che evidentemente non può essere onorato a causa della cessazione delle attività di volo.

CAPO II - Imprese agricole

Articolo 45 (Compensazione per le imprese agricole)

L'articolo 45 integra la regolamentazione sul DURC al fine di allinearla compiutamente alla normativa dell'Unione europea secondo il principio di carattere generale per il quale lo Stato membro deve garantire pari trattamento agli operatori economici per l'accesso alle sovvenzioni. Dai qui la necessità di non prevedere requisiti di ammissibilità ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità degli operatori stessi nell'ambito dell'Unione.

La disposizione proposta conferma, anche a seguito di interlocuzioni con le istituzioni europee da parte dell'Organismo di coordinamento, la legittimità di tale impostazione della normativa in materia di DURC che prevede il recupero dei debiti inerenti ai contributivi previdenziali compensandoli con i pagamenti degli aiuti europei. Viene inoltre introdotta, per estendere tale procedura di semplificazione amministrativa, la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche in relazione ai pagamenti degli aiuti nazionali. Quest'ultima modifica consente in particolare di accelerare l'erogazione degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia da COVID-19 che attualmente, in sede di pagamento di saldo devono essere sottoposti alla richiesta del DURC nonché i futuri pagamenti che deriveranno dall'attuazione dei progetti del PNRR. Peraltro, la procedura di compensazione è ormai ampiamente collaudata e consolidata dagli Organismi pagatori riconosciuti e dall'INPS, in quanto in vigore dal 2006.

Tale norma rende uniforme la modalità di trattamento degli aiuti connessi agli investimenti alla generalità degli aiuti corrisposti alle imprese agricole. In altri termini, con la norma proposta, il meccanismo generale di applicazione della normativa nazionale in materia di DURC viene ricondotto alla procedura di compensazione da parte degli Organismi pagatori riconosciuti tra aiuti comunitari e nazionali e crediti previdenziali.

La semplificazione recata dalla norma proposta sta nell'estendere la possibilità di intervenire direttamente sul debitore dell'ente previdenziale, incrementando le possibilità di recupero mediante il pagamento e senza gravare ulteriormente sull'impresa agricola.

Ulteriore elemento di semplificazione è dato dal fatto che la norma proposta riconduce alla sola compensazione gli adempimenti propedeutici all'erogazione dell'aiuto, consentendo una significativa riduzione dei tempi, a vantaggio degli agricoltori e dell'erario per il recupero dei crediti previdenziali.

CAPO III - Sport

Articolo 46 (Fondi per il rilancio del sistema sportivo)

Con l'articolo 46 si riconosce, per l'anno 2021, in favore di Sport e Salute S.p.A., un contributo di euro 27.200.000 destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il Titolo IV Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia è composto di un unico Capo, dall'omonima rubrica, contenente tra articoli tra loro collegati.

L'intervento modifica alcune disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, da qui in poi "Codice antimafia"), in materia di documentazione antimafia e delle correlate misure di prevenzione, anche in adesione ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in materia, della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Consiglio di Stato.

In ordine al principio del contraddittorio con i soggetti interessati ai procedimenti antimafia, il Giudice europeo, con l'ordinanza del 28 maggio 2020 (C-17/20), ha segnalato che il rispetto del diritto di difesa, quale principio generale dell'Unione, trova applicazione quando l'amministrazione intende adottare nei confronti di una persona un atto che le arrechi pregiudizio. In forza di tale principio, i destinatari delle decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4979/2020, richiamando il Giudice unionale, ha sottolineato che nel vigente Codice antimafia il legislatore, in relazione al tema della documentazione antimafia e, più nello specifico, della partecipazione al procedimento di rilascio dell'informazione antimafia, ha dovuto operare una scelta tra la tutela dell'ordine pubblico e la libertà di impresa, e lo ha fatto nei termini di un contraddittorio eventuale, rimesso, con l'articolo 93, comma 7, del Codice antimafia, alla prudenziale valutazione del Prefetto in termini di utilità rispetto al fine pubblico perseguito. Ad avviso dell'Alto Consesso amministrativo, il principio del giusto procedimento non ha una valenza assoluta, ma ammette deroghe limitate ad ipotesi eccezionali dovute alla tutela di interessi superiori afferenti alla tutela dell'ordine pubblico e proporzionate alla necessità del caso, che in alcuni settori economici è assai grave per l'elevato potenziale di infiltrazione della criminalità organizzata.

Lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza n. 820 del 31 gennaio 2020, ha rilevato come il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

La citata sentenza n. 4979/2020 del Consiglio di Stato ha, altresì, prospettato *de iure condendo* l'esigenza di individuare un proporzionato punto di equilibrio tra i valori in gioco, scongiurando un sacrificio del diritto di difesa sproporzionato e non giustificato dalla finalità del contrasto preventivo alla mafia. Con l'occasione, il Consiglio di Stato ha suggerito, altresì, di valutare una rivisitazione della disciplina delle misure straordinarie di prevenzione della corruzione previste dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, permettendone l'ammissione, ove possibile, prima e al fine di evitare che si adotti la misura più incisiva dell'informazione antimafia, cui dovrebbe farsi ricorso solo quale *extrema ratio* in mancanza di alternative convincenti.

L'analisi del contesto socio-criminale, peraltro, pone in luce la capacità di penetrazione della criminalità organizzata nell'economia, anche con riferimento ai settori connotati da elevato numero di piccole imprese, basso sviluppo tecnologico, lavoro non qualificato.

Le disposizioni in esame raccolgono quindi taluni degli auspici di aggiornamento della disciplina della documentazione antimafia formulati dalla giurisprudenza eurounitaria e amministrativa, senza però implicare arretramenti dei presidi e dei meccanismi preventivi antimafia, che vengono revisionati nella prospettiva di affinarli e consolidarli.

Il punto di equilibrio cui tendono le disposizioni in esame è il bilanciamento tra valori in gioco che hanno ormai una rilevanza ultra-nazionale: si mira ad evitare un sacrificio del diritto di difesa e della libertà di impresa, preservando e rafforzando, nel contempo, anche attraverso una diversa considerazione dei principi di determinatezza e di tassatività sostanziale, l'altissimo potenziale preventivo, nella lotta contro la mafia, della documentazione antimafia, con particolare riguardo

all'informazione interdittiva, senza esporre la normativa italiana a rischio di collisioni con il diritto eurounitario.

Premesso quanto sopra, si illustrano nello specifico i contenuti recati dai tre articoli.

Articolo 47 (Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende),

L'articolo 47, al comma 1, lett. a), integra il comma 1 dell'articolo 34-*bis* del Codice antimafia prevedendo, in caso di agevolazione ritenuta occasionale, la valutazione del tribunale in ordine all'eventuale sostituzione con il controllo giudiziario, svolto attraverso un giudice delegato e un amministratore giudiziario, dell'eventuale misura amministrativa già disposta dal prefetto finalizzata ad attivare una prevenzione collaborativa con le imprese interessate, ai sensi del "nuovo" articolo 94-*bis* del Codice antimafia, introdotto dall'articolo 49 del presente decreto.

L'articolo 47, comma 1, lett. b) prevede il coinvolgimento espresso del prefetto nell'ambito del procedimento finalizzato all'eventuale accoglimento, da parte del tribunale competente per le misure di prevenzione, della richiesta di applicazione del controllo giudiziario da parte delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento.

L'articolo 47, comma 1, lett. c), nel sostituire il comma 7 dell'articolo 34-*bis*, definisce gli effetti che scaturiscono dall'adozione delle misure dell'amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario rispetto ai provvedimenti di competenza del prefetto in materia di accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso di provvedimento disposto dal giudice ai sensi degli articoli 34 o 34-*bis* del Codice Antimafia viene, infatti, stabilita la sospensione sia del termine previsto per il rilascio dell'informazione antimafia sia degli effetti della stessa interdittiva, ove già adottata. Si prevede inoltre che le misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario vengano comunicate al prefetto dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nonché della valutazione, nei successivi cinque anni, circa l'eventuale applicazione delle misure, di nuova concezione, di prevenzione collaborativa.

Articolo 48 (Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia)

L'articolo 48, modifica, a partire dal titolo della rubrica, l'articolo 92 del Codice antimafia, relativo al procedimento di rilascio dell'informazione antimafia (**articolo 48, comma 1, lett. a)**).

Nel medesimo **articolo 48, al comma 1, lett. b),** in adesione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ove non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento o di salvaguardia di procedimenti o attività processuali in corso, viene introdotto il principio del contraddittorio, mediante la notifica all'impresa sotto indagine di un "preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa" (ispirato al preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-*bis* della legge n. 241/1990), con il riconoscimento di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell'impresa destinataria. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della impresa.

All'esito del contraddittorio il Prefetto può:

1. rilasciare un'informazione antimafia liberatoria;
2. disporre l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-*bis* del Codice Antimafia, in caso di agevolazione occasionale, introdotta dalla nuova disposizione;
3. adottare l'informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure – nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali - di cui all'articolo 32, comma 10, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

L'articolo 48, comma 1, lett. c), sostituisce il comma 7 dell'articolo 93 del Codice antimafia attribuendo al prefetto competente all'adozione del provvedimento la facoltà di invitare, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre ogni informazione utile, salvo che ricorrano esigenze di celerità del procedimento stesso ovvero di tutela delle informazioni la cui ostensione pregiudicherebbe l'esito di procedimenti amministrativi o di attività processuali in corso.

Articolo 49 (Prevenzione collaborativa)

L'articolo 49, introduce la previsione di “*Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale*” (articolo 94-bis), in alternativa all'interdittiva antimafia, allorché i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. In tali ipotesi, il prefetto prescrive all'impresa l'osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, di una serie di stringenti misure di controllo “attivo” che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell'Autorità statale. Il prefetto, inoltre, può nominare esperti (di numero non superiore a tre) individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell'impresa.

Le predette misure sono annotate in un'apposita sezione della Banca Dati Nazionale Antimafia, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi di cui all'articolo 83-bis del Codice Antimafia, e cessano di produrre effetti se il tribunale dispone il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 2 lett. b) del Codice Antimafia.

Alla scadenza del termine di durata delle misure, il prefetto ove accerti l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa rilascia un'informazione antimafia liberatoria.

Il successivo comma 2 reca una disposizione transitoria, ai sensi della quale le disposizioni previste dall'articolo 49 si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo, è stato effettuato l'accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

Il **TITOLO V - Abrogazioni e disposizioni finali** è composto da un unico Capo, dall'omonima rubrica, contenente ~~due~~tre articoli:

Articolo 50 (Abrogazioni)

La disposizione in esame reca alcune modifiche e talune abrogazioni di norme primarie, fonti a loro volta di provvedimenti attuativi che appaiono alle Amministrazioni proponenti non più attuali alla luce di normativa sopravvenuta o necessitanti di una modifica perché il loro contenuto è, ad esempio, già disciplinato con norma primaria.

In particolare, il **comma 1** interviene a modificare la lett. a-bis), del comma 1, dell'art. 76 D.P.R. n. 602 del 1973 – come introdotta dall' art. 52, comma 1, lett. g), del D.L. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013. Tale disposizione, *rebus sic stantibus*, prevede che l'Agente della riscossione non dia corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “essenziali”, da individuarsi con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto Nazionale di Statistica. L'intervento normativo di modifica, che inserisce il rinvio all'articolo 514 c.p.c. per la definizione del paniere di beni essenziali, è giustificato dall'assenza di una concreta utilità e rilevanza pratica ulteriore del decreto attuativo da adottare rispetto a quanto già stabilito in tema di impignorabilità dall'art. 514 c.p.c.

Si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti finanziari, data l'irrilevanza pratica della norma abrogata rispetto a quanto previsto dal codice di procedura civile

Il **comma 2**, modificando la previsione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, supera la necessità di adottare un DPCM per dare attuazione a quanto previsto dalla norma richiamata, relativamente alla costituzione del tavolo permanente per la fatturazione elettronica. In particolare, si interviene sul comma 1 dell'articolo 5 al fine di completare ex lege la composizione del tavolo permanente previsto, anche con la previsione di due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede l'abrogazione dell'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI”, avendo il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 introdotto un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, finalizzato a ottenere un flusso di dati relativo ai suddetti per l'intero territorio nazionale attraverso un Registro

elettronico nazionale sulla tracciabilità (“RENTRI”). La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** reca l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 41-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che attribuisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il potere di adottare un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi a uso agricolo e zootecnico. Invero, tale disciplina può essere introdotta mediante modifica ed integrazione del già vigente decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”). La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede l’abrogazione dei commi 1 e 2-bis, dell’articolo 1, del decreto legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, che prevedono l’approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, nonché l’istituzione, ai fini del monitoraggio dell’attuazione del Programma stesso, del Tavolo permanente interministeriale sull’emergenza climatica. L’abrogazione appare necessaria in quanto il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria contemplerebbe misure già adottate ovvero da adottarsi sulla base di piani e programmi esistenti (tra cui anche il PNRR che prevede, alla Missione M2C 4.3 – Riforma 3.1, l’adozione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico), senza, tuttavia, rispondere efficacemente a una finalità di coordinamento delle misure stesse. Parimenti, l’istituzione del Tavolo permanente interministeriale sull’emergenza climatica apparirebbe superflua alla luce della sopravvenuta istituzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) cui è affidato, tra l’altro, il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, nonché di approvare il Piano per la transizione ecologica. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 51

(Disposizioni finanziarie)

La disposizione autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 52

(Entrata in vigore)

La norma dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.